

CCC.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Cavalletto chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2692. — Il deputato Romano G. dichiara di ritirare la sua proposta di legge per il trasferimento della sede della pretura da Campi Salentino a Squinzano. — Il ministro dei lavori pubblici presenta la relazione sullo andamento dell'amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia nell'anno 1881. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni relative alla riscossione delle imposte dirette — Parlano i deputati Luchini O., Chinaglia, Mocenni, Plebano, Sonnino G., Visocchi, Nanni, Vollaro, Zeppa, Picardi, Brunetti, Finzi, Incagnoli, Parenzo, Cavalletto, Ercole, Zucconi, Lugli, il relatore deputato Mantellini ed il ministro delle finanze — Sono approvati per alzata e seduta tutti gli articoli del disegno di legge e domani sarà fatta la votazione a scrutinio segreto. — Il deputato Grassi propone che si iscriva nell'ordine del giorno il disegno di legge relativo al riordinamento degli arsenali marittimi — Il ministro della marina non si oppone. — Il deputato Luporini propone che la Camera si proroghi — Il deputato Nicotera si oppone — Il deputato Luporini ritira la sua proposta.*

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Ferrini legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi dà lettura del seguente sunto di una

## PETIZIONE.

2764. Ortalli avvocato Giuseppe di Fosdinovo, enumerati i servigi prestati in varii impieghi governativi, ricorre alla Camera per conseguire la pensione di riposo o lo stanziamento in bilancio di una somma a suo favore.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

CAVALLETTO. Sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Giorni sono fu presentata una petizione di Fioruzzi Angelo di Parma, capitano in riforma. Egli invoca un provvedimento, che per lui è effettivamente urgente.

Quindi io prego la Camera che questa petizione sia dichiarata urgente.

(L'urgenza è ammessa.)

## CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Turella, di giorni 15; l'onorevole Mordini, di giorni 15; l'onorevole Gattoni, di giorni 10; l'onorevole Bardoscia, di giorni 15; l'onorevole Cagnola Francesco, di giorni 10; l'onorevole Fortunato, di giorni 10; l'onorevole Panzera, di giorni 8.

(Sono accordati.)

## IL DEPUTATO ROMANO GIUSEPPE RITIRA UNA PROPOSTA DI LEGGE DI SUA INIZIATIVA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Romano Giuseppe.

ROMANO GIUSEPPE. Al n° 12 dell'ordine del giorno si trova iscritta una proposta di legge, per il trasferimento della sede della pretura da Campi-Salentino a Squinzano. I lavori che incombono alla Camera, mi consigliano di ritirare questa proposta di mia iniziativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano Giuseppe di-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

chiara di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa pel trasferimento della sede di pretura da Campi Salentino a Squinzano.

Per conseguenza si cancellerà dall'ordine del giorno la proposta medesima.

**PROPOSTA DEL DEPUTATO GRASSI SULL'ORDINE DEL GIORNO.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi sull'ordine del giorno.

**GRASSI.** Ieri ero assente in principio della seduta, ed apprendo oggi dalla lettura del processo verbale che diversi onorevoli colleghi proposero l'iscrizione nell'ordine del giorno di parecchi disegni di legge, ed altri onorevoli colleghi proposero di far precedere la discussione di altri progetti a quello per la riforma della legge comunale e provinciale.

Io colgo questa occasione per pregare l'onorevole presidente e la Camera di volere iscrivere all'ordine del giorno di domani il disegno di legge intorno al riordinamento degli arsenali marittimi del regno. (*Oh! oh! — Rumori*) Un momento, signori, è una gravissima questione che si deve trattare, e che per decoro del paese non si deve più indugiare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Grassi, mi parrebbe opportuno che ella attendesse per fare questa proposta che fosse presente il ministro della marineria.

**GRASSI.** Proporrei che nell'ordine del giorno fosse iscritto questo disegno di legge. Io non manca ieri, unitamente al mio amico il deputato Brunetti, d'interrogare il presidente del Consiglio per sapere l'avviso del Governo intorno a questo grave argomento, ed il presidente del Consiglio rispose essere lietissimo di acconsentire che la Camera discutesse questo disegno di legge, che ha un'importanza grandissima per la difesa dello Stato. Conseguentemente prego l'onorevole presidente e la Camera d'iscriverlo all'ordine del giorno non solo, ma di iscriverlo immediatamente dopo di quelle materie che ieri la Camera stabilì di discutere con precedenza.

**PRESIDENTE.** Onorevole Grassi, ella ha creduto di riportare qui alla Camera una conversazione avvenuta fra lei ed il presidente del Consiglio, ma evidentemente non si può tener conto di simili dichiarazioni. Convien che esse sieno fatte innanzi alla Camera per parte del Governo, e specialmente per parte del ministro della marineria, il quale è particolarmente interessato in questa discussione. Quindi la pregherei di voler differire questa sua domanda fino a quando il ministro della marineria sia presente.

**GRASSI.** Se crede così... ma io non manca ieri di interrogare il presidente del Consiglio... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ma scusi, vi è mestieri di una dichiarazione ufficiale.

**GRASSI.** Mi riservo allora di riprodurre la mia proposta quando vi sia il ministro della marineria.

**PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per presentare una relazione.

**BACCARINI, ministro dei lavori pubblici.** In omaggio al disposto dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1878 sull'esercizio delle ferrovie, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'andamento delle ferrovie dell'Alta Italia nel 1881. (*V. Documento, n° LIII.*)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette.

Come la Camera ricorda, ieri fu iniziata la discussione generale di questo disegno di legge. Ora do facoltà di parlare all'onorevole Luchini Odoardo, iscritto nella discussione generale.

**LUCHINI ODOARDO.** Prego vivamente la Camera di accordarmi attenzione per non più di quattro o cinque minuti. Si tratta di una questione gravissima. Ieri, relativamente alle proposte che il Ministero formulò nell'ultima parte dell'articolo 58, io, alla mia volta, proposi una spiegazione di quel rinvio che la Commissione proponeva. L'articolo 58, nella sua ultima parte, concerne la riscossione con esecuzione parata delle entrate diverse dalle imposte dello Stato, dei comuni, delle provincie, delle opere pie, e di altri istituti. Io diceva: poichè abbiamo una Commissione che ha riferito sulla riforma della legge comunale e provinciale, un'altra che ha riferito sulla riforma alla legge sulle opere pie, un'altra che ha riferito o che sta per riferire sulle riforme

alla legge di contabilità, secondochè le varie entrate riguardino i diversi enti, opere pie, provincie, comuni, Stato, si rinviino le proposte a queste Commissioni; così si abbrevierà la procedura, e non avremo la necessità di presentare un disegno di legge *ad hoc*, e di nominare una Commissione incaricata di riferire. È necessità affrettare, aggiungeva, perchè colla fine dell'anno scade il quinquennio dei contratti di esattoria; si avrà poi il vantaggio che ciascuna di queste Commissioni esaminerà quale procedura convenga ai vari istituti, secondo la natura loro, e secondo la natura dei loro crediti.

Si tratta di questioni assai gravi ed occorre fare distinzione che è inutile dissimulare; per esempio, prima di tutto se questi enti fanno valere diritti di persona civile o fanno vero e proprio atto d'impero, come nei vari casi indicati nell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici, che ieri fu ricordata. E poi ancora bisogna distinguere i crediti di questi enti. L'onorevole Mantellini ha inteso a traverso (mi perdoni se glielo dico), credendo che per semplificare io volessi proporre tre disegni di legge.

Certo non sarebbe stata questa una semplificazione. Ma mentre l'onorevole Mantellini mi combatteva, riuscì a darmi ragione, dicendo che la Commissione non si era trovata d'accordo sia nello approvare la proposta ministeriale, sia nel formulare un controprogetto, perchè alcuni pensavano alle opere pie e facevano valere certi criteri e certe ragioni; altri pensavano ai comuni; altri allo Stato e facevano valere ragioni e criteri diversi. Il fatto è che l'accordo non c'era. E perchè? Perchè una formula sola non può convenientemente regolare questa materia, trattandosi d'istituti differentissimi con garanzie, uffici, organizzazioni diverse e crediti diversi.

Ora per ciò che concerne le opere pie, mi limito a dichiarare alla Camera che la Commissione della quale ho l'onore d'essere relatore, ha studiato questa questione e nel disegno di legge che ha presentato, ha formulato la proposta che ha creduto migliore. Si tratta, signori, d'una questione gravissima, e urgente. Tra le riforme di maggiore urgenza che il ministro dell'interno sottoponeva alla Camera, è appunto quella che si riferisce alle entrate delle opere pie. La Commissione male o bene ha formulato le sue proposte e vi presenta un concetto organico in questa materia, riguardo alla quale ha accettato in massima la proposta ministeriale. Ora se noi facessimo esaminare queste gravi questioni da due Commissioni diverse, se la Camera dovesse discutere in tempi diversi questa materia e sulla medesima deliberare in condizioni e con informazioni diverse l'economia del disegno di legge, come ben

si comprende, verrebbe ad essere turbata; si introdurrebbero molto probabilmente delle modificazioni con criteri al tutto diversi da quelli che hanno ispirato la legge, oppure si seguirebbe nel solito sistema dei rinvii, e così non si concluderebbe nulla.

Io credo che tutte le obiezioni che si sono fatte potrebbero conciliarsi, quando si proponesse di rinviare a un disegno di legge speciale quel che si riferisce alla riscossione delle entrate dello Stato e di altri enti diversi dai comuni e dalle opere pie; ma per ciò che concerne i comuni e le opere pie si potrebbe invitare il Governo del Re a presentare le sue proposte alle Commissioni, che sono incaricate di riferire e che in parte hanno già riferito. Così si avrebbe semplificata quanto mai la procedura. Io credo finalmente che, per quel che concerne i comuni, salvo che si volesse adottare in questa legge un provvedimento speciale per le provincie venete, che anche l'onorevole Chinaglia e l'onorevole Cavalletto potrebbero consentire. La legge comunale e provinciale deve essere discussa fra pochi giorni; e così sarà regolata questa materia sempre col criterio dei bisogni dei comuni; poi verrà in discussione la legge sulle opere pie, e si regolerà anche questa materia sempre col criterio dei bisogni delle opere pie e di ciò che convenga loro. Rasterà poi l'altra materia: Stato, Fondo pel culto ed altri enti in generale: e questa sarà, se si vuole, regolata da un apposito disegno di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chinaglia ha facoltà di parlare.

**CHINAGLIA.** Dopo le risposte fornitemi ieri dall'onorevole mio amico Mantellini, mi permetta la Camera che io richiami per poco la sua attenzione sopra quanto mi sono fatto ieri a richiedere in riparazione di una ingiustizia, che gravita esclusivamente sulle provincie venete e su quella di Mantova. Io non chiedevo altro, o signori, se non che anche il Veneto fosse ammesso ad un trattamento conforme a quello che godono tutte le altre provincie d'Italia. Facevo osservare ciò che era già notato nella relazione dell'onorevole Mantellini, cioè che un privilegio per l'esazione delle proprie rendite, in un modo o nell'altro, con un sistema o con l'altro d'esecuzione parata l'hanno tutti i comuni del regno ad esclusione di quelli del Veneto.

L'onorevole ministro delle finanze aveva saggiamente proposto, che tutti questi diversi sistemi dovessero unificarsi in un medesimo tipo di procedura; la Commissione invece dopo aver cercato di conformarsi in massima all'opinione dell'onorevole ministro, modificando però in qualche parte il tenore della sua proposta, venne all'ultimo nella deci-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

sione di rimandare ad altro tempo l'adozione della proposta stessa.

Per effetto di questo rinvio ognuno resterebbe naturalmente in possesso di quello che ha; e mentre tutti hanno qualche cosa di speciale e di spedito nel rito processuale, soltanto i comuni del Veneto e del Mantovano continuerebbero a rimanere impigliati nella procedura ordinaria.

Dunque, o signori, stando così le cose, non vi pare giusta, non vi pare discreta ed onesta, la mia domanda?

*Voci.* Giustissima!

**CHINAGLIA.** Volete il sistema unificatore proposto dall'onorevole ministro delle finanze? Ebbene, fate in modo che questo sistema sia applicato anche alle provincie venete: volete invece che le cose per ora rimangano come sono? In tal caso non potete lasciare una sola regione del regno, priva del beneficio che tutte le altre possiedono. Applicate il sistema di procedura che più vi piace, ma fate che anche il Veneto non resti a lungo diseredato dal trattamento comune. Vedete perciò che qualunque sia il sistema che a voi talenti di adottare, c'è sempre aperta una via per contentare queste provincie.

Ora mi permetta l'onorevole Mantellini, io proprio non so capire come i provvedimenti più semplici, le cose più facili e piane debbano intricarsi in tanti labirinti di difficoltà.

Che male si fa, domando io, a provvedere fin da ora a quest'importante interesse, a riparare a questa ingiustizia? Non si fa nessun male, si fa invece moltissimo bene, non solo a tante piccole amministrazioni tartassate da tasse e da carichi insopportabili, ma anche a molti debitori appartenenti alle classi più povere della società.

Credete voi, o signori, che per parecchie famiglie, specialmente del ceto rurale, impossibilitate a pagare un lieve censo, una piccola annualità che loro incombe, il carico delle spese processuali non venga bene spesso a dare l'ultimo tracollo alle loro modeste fortune?

Non è per capriccio che io mi trovo costretto ad insistere sopra questo argomento. Nell'incartamento degli atti della Commissione voi avete, o signori, la conferma di quanto io sono venuto ad esporvi. Sono parecchie petizioni presentate da molti comuni del Veneto, i quali implorano questo provvedimento. Ora io credo che sarebbe ingiusto il negarlo, perchè al postutto questi comuni non vi chiedono nessun atto di favore; essi vi chiedono giustizia ed uguaglianza di trattamento al pari di tutte le altre provincie del regno.

Sapete, o signori, che cosa ho udito dalla viva voce di uomini benemeriti, che consumano la loro

vita in mezzo a quelle popolazioni e che intendono con le opere e col cuore al loro benessere? Che se vi ha una cosa che annienti ed offenda le tenuissime fortune di tanti poveri agricoltori, essa è in primo luogo la tassa di ricchezza mobile e poi il flagello di codeste procedure spogliatrici. E questa gente, o signori, non s'inganna, perchè attinge i suoi giudizi dalle quotidiane tribolazioni. Del resto noi mostriamo da qualche tempo in qua un grande interessamento per queste classi bisognose, tanto che ieri ancora in quest'Aula risuonarono gli ultimi echi di una luminosa discussione in cui a proposito della tassa sul sale, valorosi atleti della scienza e della parola, discesero a patrocinare la causa del povero.

Si escogitano progetti magnifici, si affaticano gli animi per trovare sollievi e conforti a tanta miseria; ma badiamo, o signori, che molti di questi nostri sforzi non abbiano ad attutirsi all'ultimo in uno sterile platonismo. Ecco che quando ci capita un interesse modestissimo, ma pure importante, a cui si può provvedere senza nessuna difficoltà, noi non troviamo modo di risolverci, e ci affidiamo alla comoda saggezza dell'indomani; ad ogni bisogno che ci si affaccia ci si ripete quel solito ritornello: presenteremo un disegno di legge; sarà provveduto analogamente colla nomina di una Commissione od altro. Si direbbe quasi che tutto ciò che non è peregrino, che non è artificiosamente magnificato, non valga a scuoterci, e a risolverci. Eppure io non so se il lavoro più pratico e utile, a cui dobbiamo intendere, sia quello di escogitare con molta pompa la creazione di cose nuove, ovvero di riformare con tranquilla assiduità e con paziente raccoglimento le antiche.

Ma non voglio più oltre abusare della pazienza della Camera, dilungandomi in queste considerazioni generali.

Mi sento obbligato a rispondere ad una obiezione che mi ha fatto l'onorevole Mantellini.

**PLEBANO.** Chiedo di parlare.

**CHINAGLIA.** Quando io ho dimostrato che se i comuni del Veneto non hanno al pari della Lombardia e degli altri comuni appartenenti alle diverse regioni d'Italia una procedura privilegiata, ciò dipende perchè l'Austria nel 1862 soppresse la patente imperiale del 1861, l'onorevole Mantellini mi ha risposto: che ci ho a fare se l'Austria tolse al Veneto ciò che ha la Lombardia?

A questo dunque siamo arrivati, onorevole Mantellini, che una risoluzione austriaca, imposta già da 20 anni, deve gravitare addosso come incubo sopra alcune provincie, ed opporre un ostacolo in-

superabile per metterle al pari di tutte le altre del regno!

Perchè non potremmo rimuovere subito gli effetti di quella risoluzione, e far sì che i diritti dei comuni e gl'interessi dei privati, siano trattati alla medesima stregua, e con norme conformi a quelle che sono in vigore negli altri paesi? Finchè si è trattato, o signori, di estendere al Veneto degli aggravii, provenienti da leggi che ivi non erano in vigore, oh! allora non si è perduto tempo nell'applicare anche al Veneto queste leggi; oggi, che invece si tratta di estendere un beneficio comune, si mettono in campo le solite tergiversazioni. Ora, dacchè l'onorevole relatore ci ha detto che a lui in fondo rincresce di lasciare in tronco il provvedimento di cui ho parlato; dacchè anzi egli, d'accordo con alcuni altri membri della Commissione, aveva su questo proposito dettata una formola corrispondente, che si legge nella sua detta relazione; dacchè lo stesso onorevole ministro, per il primo, si fece autore dell'aggiunta proposta all'articolo 58 della legge che stiamo discutendo; io credo di dover insistere perchè quella disposizione, come era stata da principio concertata dalla Commissione, venga iscritta nella presente legge.

Solo domando sia nettamente espresso che questa disposizione debba rendersi applicabile anche alle provincie del Veneto e di Mantova.

Io, o signori, chiedo un atto di preta giustizia, e prego la Camera, prego l'onorevole ministro di non volervisi opporre.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare.

**MOCENNI.** Poche parole per chiedere alla cortesia dell'onorevole relatore di dirmi quale è l'opinione della Commissione relativamente ad una questione, per la quale essa ha esaminato diverse petizioni e memorie, giacchè a me non è dato di vedere quali siano state le risultanze di questo esame.

Osservo che molte Camere d'arti e di commercio, in seguito ad un ordine del giorno stato votato in un congresso qui a Roma, e specialmente quella di Benevento e di Terra di Lavoro, residente in Caserta, quella di Ancona, quella di Savona e quella di Siena domandano che gli esattori dei tributi governativi, provinciali e comunali sieno incaricati eziandio della riscossione delle tasse camerali. E, come ebbi a dire giorni sono, la Giunta delle petizioni inviava al Ministero dell'agricoltura e commercio queste petizioni, per le decisioni e per gli opportuni provvedimenti.

In verità io non credeva di dover parlare su questo argomento, poichè io ritengo che la legge sia

a favore di coloro che hanno avanzato coteste petizioni, e credo che l'opporvi ai desiderii delle Camere di commercio sia una vera opposizione alla legge esistente del 20 aprile 1871. Se io prendo quella legge e ne leggo l'articolo 58, trovo chè così si esprime: « I mezzi di esazione stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore delle provincie, dei comuni e degli altri enti morali autorizzati dalla legge ad imporre tasse dirette. »

Dimodochè io ritengo che anche le Camere di commercio, le quali sono pure degli enti morali autorizzati a riscuotere dalla legge le tasse, abbiano il diritto di ottenere ciò, che esse domandano. E so quale sarà la grande obbiezione, che forse mi verrà fatta. Spero però che non mi verrà fatta dal banco della Commissione, dove credo che il relatore stesso possa consentire nella mia opinione. Io credo che mi si farà obbiezione, che forse i ruoli delle Camere di commercio non sono tenuti a dovere. Anzitutto io ho ragione di credere che le Camere di commercio, che hanno fatto la richiesta, sieno anche in grado di dimostrare che i loro ruoli sono esatti.

Ma quando anche questo fosse vero per la maggior parte delle varie Camere di commercio, non avrei altro da osservare che è un difetto, che si può togliere di mezzo; è un inconveniente che bisogna correggere. Noi non ci possiamo fondare sul fatto, che alcuna Camera di commercio non fa il suo dovere. Prima si esiga che tutte soddisfino a questi loro doveri, e poi si applichi la legge con tutte le sue prescrizioni. Del resto io fo appello non alla legge per se stessa, la quale mi pare chiara, ma alla cortesia dell'onorevole Magliani, che voglia sgravare queste Camere di commercio di un aggio, che qualche volta raggiunge, come a Caserta, anche il 12 per cento, mentre esse hanno diritto di pagare quello minore, che si paga dagli altri enti morali. Del resto spero che oratori esperti e di valore potranno anche sorgere da altre parti, per esempio, l'onorevole Fusco, o l'onorevole Capo, che ieri parve consentire nelle idee che ho esposto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**PLEBANO.** Io mi permetterei anzitutto di sottoporre all'onorevole presidente ed alla Camera una mozione d'ordine per la discussione. Finora, sotto forma di discussione generale, si sono toccate tutte le questioni che possono sollevarsi intorno agli articoli; noi ci troviamo quindi a dover rifare questa discussione un'altra volta. Io proporrei perciò di chiudere la discussione generale, di cominciare senza altro ad esaminare gli articoli e trattare per ciascuno di essi le questioni che li riguardano: se

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

questa mozione fosse accettata, io mi riserverei di dire a suo tempo ed ove d'uopo qualche cosa in risposta all'onorevole Chinaglia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MAGLIANI, ministro delle finanze.** Io aveva in animo di fare la stessa proposta dell'onorevole Plebano. Gli onorevoli oratori che hanno presa la parola in questa discussione nelle tornate di ieri e d'oggi, hanno riconosciuto l'opportunità e l'utilità della legge; io aggiungo che essa è pure urgente, affinché possano i contribuenti godere dei benefici che se ne attendono col prossimo rinnovamento dei contratti quinquennali. Gli onorevoli preopinanti hanno fatto solamente delle osservazioni speciali, e domandato degli schiarimenti in ordine ai singoli articoli. L'onorevole relatore rispose ieri a molte di quelle osservazioni e diede vari schiarimenti.

Ciò posto, mi pare che potrebbe chiudersi la discussione generale, riservandomi io di prendere la parola in occasione dei singoli articoli per dare quelle ulteriori risposte e quegli ulteriori schiarimenti che potessero occorrere. Quindi io appoggio la mozione dell'onorevole Plebano, e prego la Camera di chiudere la discussione generale.

**PRESIDENTE.** Dunque, onorevole Visocchi, ella potrebbe riservarsi di parlare all'articolo al quale le sue osservazioni si riferiscono.

**VISOCCHI.** Parlerò sull'articolo. Non ho nessuna difficoltà.

**PRESIDENTE.** Allora non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo primo: « Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82 delle leggi del 20 aprile 1871, n° 192, e 30 dicembre 1876, n° 3591 (serie 2ª) sono sostituiti i seguenti: »

Qui pure ci riserveremo di votare questa indicazione degli articoli, quando sarà stabilito quali sieno gli articoli modificati.

Ora discuteremo articolo per articolo quelli che si tratta di modificare:

« Art. 2. I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

« I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la deputazione provinciale.

« Su proposta del prefetto, sentiti i consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto reale riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

« I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento o di

distretto, ovvero del comune più popoloso fra gli associati.

A questo articolo l'onorevole Sonnino Giorgio ha proposto il seguente emendamento: che dopo le parole: *più comuni nella medesima circoscrizione*, si aggiunga: *o circoscrizioni limitrofe o mandamentali o distrettuali*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Giorgio.

**SONNINO GIORGIO.** La mia proposta è intesa a rendere possibili certi consorzi destinati a sparire con questo articolo ed impedirne altri che sarebbero anormali e dannosi, ma quasi necessariamente imposti.

Vi sono mandamenti in cui si trova un grosso comune con uno più piccolo, in questo caso converrebbe di lasciare che il grosso comune nominasse il suo esattore, lasciando all'altro più piccolo la facoltà di aggregarsi ad altri comuni limitrofi: ma se sarà approvato tal quale questo articolo 2, si sarà invece d'ora innanzi costretti a riunirli forzatamente.

La mia proposta è utile ed ha per risultato di conservare certi consorzi che furono fatti nel 1871, i quali verrebbero a decadere colla legge presente, quando non si dicesse che possono i medesimi comuni aggregarsi ai mandamenti limitrofi.

L'antipatia da parte dei comuni di costituirsi in consorzi non manca di buone ragioni. Tutto l'utile per i contribuenti non sta solo nel risparmiare l'uno od il due per cento sulla tassa di esazione, ma vi sono altre considerazioni che gli abitanti di un comune e gli amministratori del medesimo tengono a calcolo: col sistema delle esattorie si torna, per certi effetti, in parte al sistema degli antichi camerlinghi, perchè l'esattore che rappresenta vari comuni tiene una cassa sola, paga i mandati che gli vengono tratti e non ha un interesse molto immediato di chiedere il difalco delle quote inesigibili e talvolta trascura di farlo per molto tempo; i comuni poi non intendono sempre bene il loro interesse e tralasciano di chiedere agli esattori queste domande di sgravio.

Accade così che non si continuino quelle ispezioni sull'andamento delle operazioni di esazione, che in qualunque buona amministrazione vanno mantenute. Questo fa sì che qualche volta succedono degli inconvenienti come ultimamente anche accadde in Toscana, dove vari comuni che non sono stati molto attenti di vedere se l'esattoria era in regola colle esazioni, si trovarono un bel giorno creditori per molte tasse che non erano state esatte in tempo debito.

Ciò accadde colla Banca Toscana, e certamente questo istituto ha fatto fronte ai suoi impegni, ma l'inconveniente quando si è verificato ha destato

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

allarme momentaneo. Gli esattori sono solvibilissimi per una rata, ma potrebbe accadere, come nel caso citato, che l'arretrato si formasse per più rate con esattori che non abbiano modo di far fronte ai loro impegni, e bisogna vedere di evitare questo pericolo. Io, con la mia proposta, non intendo di facilitare al Governo la formazione di nuovi consorzi, poichè si mantien sempre il vincolo che ha stabilito la Commissione, dell'approvazione del Consiglio provinciale, secondo me provvidamente introdotto nella legge; anzi io impedisco che si formino certi consorzi, vincolando certi comuni maggiori. Io credo di non proporre una cosa nuova, perchè, come diceva, vi sono dei consorzi stabiliti in mandamenti differenti, e l'articolo 13 della legge 20 aprile 1871 non limita questa facoltà al Governo. È perciò che io spero che tanto l'onorevole ministro, quanto la Commissione non avranno difficoltà ad accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

**VISOCCHI.** Io non disconosco punto i vantaggi che l'onorevole ministro delle finanze si propone di ottenere con questa legge; ed in verità la formazione dei consorzi è cosa giovevolissima, tanto alla buona amministrazione della finanza, quanto alla diminuzione dell'aggio, che si paga per l'esazione delle imposte. Mi preme però domandare all'onorevole ministro che cosa avverrà delle esattorie comunali autonome, delle quali ve n'ha pur molte che, senza aver grandi somme da esigere, senza aver sottoposto i contribuenti ad un aggio molto elevato, pur nondimeno hanno tenuto una regolarissima amministrazione in tutti e due i quinquenni, in cui l'attuale legge ha avuto vigore. Ora domando, che cosa avverrà di queste esattorie autonome? Sarebbe ben dispiacevole che esse fossero sacrificate al bisogno di acconciare le esattorie dei comuni vicini, come pare che si vorrebbe fare colla proposta attuale, riunendoli in consorzio.

Prego l'onorevole ministro di voler rammentare che le esattorie autonome, quando non domandano un aggio soverchio, sono di grandissimo giovamento alla buona e facile esazione delle imposte. Egli troverà di rado nelle esattorie comunali quelle espropriazioni di stabili che tanto nuocciono ai contribuenti, ed all'amministrazione dello Stato recano non piccola gravezza. E certo non gli è ignoto che le piccole esattorie così diffuse sono di non ispregievole aiuto, per l'aggio che vi si guadagna, alle piccole proprietà che oggi versano in condizioni finanziarie difficili. Gli rammento ancora che l'aver conservato le esattorie comunali fece sì che l'attuale legge di riscossione delle imposte fosse meno gra-

vamente accolta nelle provincie meridionali; e che se ora si mutasse modo, e tutti i comuni si dovessero riunire in consorzi, io credo che ciò sarebbe di grave ostacolo all'approvazione della legge medesima in discussione. E questo dico non solo pel mio modo di pensare, ma anche perchè molti dei miei colleghi mi hanno manifestato di aver questa opinione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MANTELLINI, relatore.** È stata una questione molto dibattuta nel seno della Commissione questa dei consorzi. Ma intendiamoci: qui si parla di consorzi coattivi, di quelli sui quali non abbiamo il consenso dei comuni. Debbono essere sentiti sempre i consorzi, ma non si toccano per nulla i consorzi volontari. Quindi le esattorie autonome rimangono dove le sono; nessuno le disturba. E sieno i consorzi istituiti in circondari di mandamento o in circoscrizione limitrofa, nessuno li tocca.

Qui si tratta di dare una facoltà al Governo d'imporre il consorzio a chi... non lo vuole, diciamo la parola cruda. Ed ecco allora quali sono i limiti nei quali si è creduto di circoscrivere questa facoltà.

Si è cominciato a dire: hanno da essere sentiti i Consigli comunali che ci hanno interesse; si ha da richiedere il voto del Consiglio provinciale; e se questo voto del Consiglio provinciale non è favorevole l'autorità di Governo si ferma.

Non basta. Non si deve uscire dalla circoscrizione mandamentale. Non sò; meno che così non mi pare che si potesse consentire.

Si è fatta la domanda: ma perchè non avete riprodotto dall'articolo 2 l'inciso sui comuni che hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti che possono dividere il loro territorio in più esattorie? E si è risposto: è inutile. Vi preoccupate di Napoli. Ma tutto il mondo sa che Napoli è diviso in 12 mandamenti e che ha 12 esattorie, e che nessuno le può toccare. Se sono autonome rimarranno autonome.

L'autorità del Governo non vi si estende. Ecco quali sono i motivi per i quali si è creduto di dover circondare questa facoltà da certi limiti perchè non mettesse paura. Ed ecco la ragione del perchè non si potrebbe entrare nelle viste dell'emendamento dell'onorevole Sonnino il quale, una delle due: o pensa ai consorzi già costituiti, o che si andranno volontariamente a costituire, e nessuno turberà la azione della costituzione di questi consorzi: se poi volesse riferirsi ai consorzi coattivi, o fatti d'autorità del Governo, anche per circoscrizioni che escono dal mandamento, comunque limitrofe, per verità se

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

questa facoltà al Governo voi gliela date, il Governo la piglia; ma la Commissione non ha avuto il coraggio di proporla alla Camera alla quale se ne rimette.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Grossi.

**GROSSI.** Non ho che a dire pochissime parole: voglio solamente confermare quello che ha detto or ora l'onorevole Visocchi, voglio cioè confermare i dubbi, le preoccupazioni di molti comuni i quali temono che questa facoltà data al Governo non possa in alcuni momenti eccedere. Ora nelle nostre regioni, lo esattore comunale, il piccolo esattore che occupa anche l'ufficio di tesoriere comunale, è tale una istituzione che ha per sé l'elemento storico e la fiducia delle popolazioni, per modo che l'attentare ad esse sarebbe un atto molto odioso e molto grave.

L'onorevole Mantellini, pur riconoscendo la verità delle cose esposte dal Visocchi, ha detto che effettivamente poi ci sono delle guarentigie. Difatti la guarentigia *del voto favorevole* del Consiglio provinciale perchè un consorzio possa coattivamente costituirsi io la credo sufficiente, e tale che possa dare ai comuni alquanto sicurezza. Senza di esse io sarei sorto con tutta la forza, di cui sarei stato capace, a combattere questa facoltà al Governo.

L'onorevole Magliani che ha avuto tanta parte nella formazione delle leggi che ora reggono questo ramo di pubblico servizio, conosce pure gli ordinamenti che vigevano nelle antiche provincie meridionali.

Colà il percettore cioè l'esattore d'un consorzio visse e bene con *a latere* l'esattore dei comuni isolati. Ora, questo sistema tradizionale ormai presso di noi si vuol mantenere perchè ha per sé molti vantaggi.

Quindi ripeto, poichè la Commissione ha stabilite delle guarentigie, queste, in qualche modo, ci affidano: ed in mancanza di meglio le accettiamo. Ma, se queste guarentigie dovessero venir meno, non potremmo che opporci al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nanni ha facoltà di parlare.

**NANNI.** Anche a me fa impressione la difficoltà promossa dall'onorevole Visocchi, nè mi pare che le risposte dell'onorevole relatore sieno sufficienti ad eliminarla. Realmente questo disegno di legge riguarda la formazione dei consorzi coattivi. I consorzi liberi possono farsi sempre, e non hanno limiti nè di circoscrizione, nè di altro. Ma i consorzi coattivi possono farsi anche per quei comuni i quali hanno un'esattoria autonoma. Quindi non svanisce la difficoltà promossa, cioè che un comune, anche di una popolazione di quattro o cinque mila abi-

tanti, possa essere obbligato dal Governo ad unirsi in consorzio per avere una sola esattoria. La ragione che si adduce è che, facendo ciò, si favorirebbe la condizione dei contribuenti colla diminuzione dell'aggio; ma io non trovo che questo favore sia sempre reale. Se è un favore, in tal caso il Governo non può ottenere che il consorzio si stabilisca volontariamente. Perchè, certo, i Consigli comunali faranno l'interesse delle rispettive popolazioni.

Ma, se da una parte apparisce questo lusinghiero vantaggio possibile, dall'altra parte vi sono i danni. Ed uno è la difficoltà della concorrenza, perchè, essendo necessaria una più forte cauzione, sono in minor numero quelli che vi possono concorrere, e diventerà l'appalto della riscossione della tassa un monopolio.

Ma vi è un altro inconveniente, che io ho veduto verificarsi. L'appaltatore della riscossione di questo consorzio, abbastanza esteso, non dimora, e non tiene presso ciascuno dei comuni interessati, consorziati, un suo agente; egli si presenta soltanto nel giorno della scadenza e verso la fine di quel giorno, arriva sino al punto di licenziare i contribuenti, dicendo loro che l'ufficio è chiuso e che non c'è più tempo se non per riscuotere la multa. Quindi si capisce come non possiamo così di leggieri accettare l'obbligatorietà dei consorzi neanche colla garanzia che veggio giustamente stabilita nel progetto della Commissione, del parere favorevole del Consiglio provinciale. Quindi in quanto ai comuni d'una certa popolazione, che hanno un proprio ed autonomo esattore, vorrei essere assicurato che non potranno, contro la loro volontà, essere riuniti in consorzio. Se l'onorevole ministro e la Commissione accettassero un emendamento il quale desse questa facoltà al Governo soltanto pei comuni di una popolazione superiore, ad esempio, ai 2000 abitanti, ne sarei lieto.

Capisco che questo provvedimento può essere utile pei piccoli comuni, ma pei comuni d'una certa importanza non mi pare che tale provvedimento sia necessario.

Quindi io conchiudo pregando l'agregio relatore ed il Ministero di rassicurarci maggiormente riguardo alla non applicazione di questa disposizione ai comuni che hanno un'esattoria autonoma. Dicono, se credono, che questa disposizione debba limitarsi ai comuni d'una popolazione inferiore a 2000 abitanti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Giorgio.

**SONNINO G.** L'onorevole Mantellini ha detto che non occorre fare alcuna limitazione pei comuni che

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

volontariamente si uniscono in consorzio; ma qui si tratta di comuni che saranno obbligati ad unirsi in consorzio.

L'articolo 2 della legge presente è ben diverso dell'articolo 13 della legge 20 aprile 1881. Là si diceva che il prefetto *poteva* riunire questi comuni in consorzi quando non avessero adempito a certi loro obblighi, mentre nell'articolo dell'attuale disegno di legge, si stabilisce che sulla *semplice proposta* del prefetto ciò si possa fare. Ora questa facoltà è troppo estesa, potrà essere troppo spesso esercitata.

La ripugnanza che accennai dei comuni, è data appunto dalla cifra delle esattorie in consorzio che attualmente vigono. Sopra 8000 e tanti comuni vi sono 5099 esattorie autonome, come dice la relazione, e le esattorie consorziali sono solamente 785.

A parlare su questa questione sono stato specialmente spinto da un fatto che si verifica nel comune che ho l'onore di amministrare e di rappresentare, voglio dire di San Miniato, che ha una popolazione di 17,000 anime. Ebbene, questo comune ha avuto sino ad ora la propria esattoria autonoma, ma preoccupandosi della nuova legge, domandava se poteva continuare in questo sistema. Ebbene il prefetto mi ha risposto che era impossibile che si conservasse l'esattoria autonoma, perchè nel mandamento non vi è che un altro solo comune, piccolissimo, detto Montopoli, e con questo bisognava per forza che si congiungesse San Miniato. Era impossibile lasciare una esattoria a Montopoli, nè vi erano altri comuni coi quali associarlo nel mandamento.

Ora questo caso si potrà verificare all'infuori dell'esempio che ho citato ed ecco perchè io dico che non è questione ora di discutere la convenienza di unirli, o no: è questione di trovar modo di lasciare una certa latitudine al Governo perchè non venga manomessa la libertà dei comuni.

Se noi non diciamo niente, dovremo per forza vedere in certi casi il comune grosso unito al comune piccolo; e, per riguardo alla necessità di quest'ultimo, sacrificare l'interesse di quello più importante.

**MANTELLINI, relatore.** Non ci sarà niente di male.

**SONNINO G.** Almeno, così pare che anche i prefetti abbiano inteso la circolare dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MANTELLINI, relatore.** In quanto all'onorevole Sonnino, io non so cosa rispondere, perchè se Montopoli è un comune piccolo e quello di San Miniato ha 17,000 abitanti, in verità, io non veggo che sarebbe una gran rovina se si facesse un consorzio fra questi due comuni. Però, io torno a ripetere; col

consorzio coattivo di questi comuni non ci si arriva. Ci vuole il consenso del comune grosso che, in questo caso è San Miniato...

**SONNINO GIORGIO.** Parrebbe.

**MANTELLINI, relatore.** Ci vuole il consenso di Montopoli.

**SONNINO GIORGIO.** Perchè?

**MANTELLINI, relatore.** Perchè sono fuori del mandamento, non sono del medesimo mandamento; quindi non ci arriva il consorzio coattivo. Infatti Montopoli non è fuori del mandamento di San Miniato?

**SONNINO GIORGIO.** È lo stesso mandamento.

**MANTELLINI, relatore.** E allora: che male sarà che si faccia questo consorzio? Ad ogni modo ci vuole il parere favorevole del Consiglio provinciale; sebbene qui la cosa sarebbe un po' alla rovescia; dachè sarebbe il comune grande di San Miniato, di 17000 abitanti, al quale dispiacerebbe l'aggregarsi al comune piccolo di Montopoli.

Vedete quanta varietà di fattispecie si possono verificare; e questa varietà di fattispecie che si possono configurare, non è sfuggita all'onorevole collega Nanni, il quale si è preoccupato di quelle esattorie di famiglia, di quelle esattorie che esistono in certi piccoli comuni, dove l'esattore è un familiare che fa le cose per bene; tutti s'intendono, si fanno delle agevolezze, ed ecco la ragione dell'attaccamento che si ha a questo uomo del paese, ed io non ho nulla a dire su cotesto argomento.

Io credo però che non potrà venir in capo a nessun Consiglio provinciale, non solo, ma credo che non potrà venire in capo nè al Governo nè ad alcun prefetto di turbare tanta dimestichezza; e poi c'è la garanzia del voto favorevole del Consiglio provinciale che pure è qualcosa, e l'onorevole Nanni l'ha dovuto riconoscere.

Ma no, si dice, dovete disporre che non si debbano poter fare questi consorzi per comuni che hanno 2 o 3 mila anime. Orbene; ecco un caso di un comune di 17 mila abitanti, il quale fa difficoltà che gli si aggregi un comune piccolo di 2 mila anime.

Santo Dio! Noi ne abbiamo troppi dei comuni in Italia, e le circoscrizioni sono tutt'altro che omogenee. Io penso sempre che la provincia di Como ha 508 comuni; quindi si va a minuzzoli, si va in pillole; qualche volta potrà esser comoda l'esattoria di casa, l'esattoria domestica e questa esattoria non sarà disturbata; ma qui si tratta di fare una legge la quale deve avere la sua applicazione a tanta varietà di forma, a tanta varietà di comuni grossi, piccoli, minuscoli e minimi, fino ai comuni come Napoli che ha 12 esattorie, delle quali nessuno pensa di menomare il numero e l'importanza.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

Per ciò appunto si è fatta una disposizione che convenisse a tutte le condizioni; e dovendo essere, ed essendo, una disposizione generale bisogna che abbia grandi le ali per riparare sotto di esse il piccolo, il mezzano ed il grande.

Sicchè io non credo che ci sia da fare altro che venire ai voti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze. (*Voci.* Ai voti!)

Ma che voti? Bisogna bene che il ministro parli!

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io ho chiesto di parlare per esporre brevemente qual'è attualmente lo stato di diritto e lo stato di fatto.

Allorchè fu pubblicata la legge del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, vi erano esattorie autonome e consorzi esattoriali. L'articolo 103 di quella legge diede facoltà al Governo di mantenere la circoscrizione qual era in quel tempo. Sopraggiunse la legge modificativa del 30 dicembre 1876 che prorogò soltanto per un quinquennio la facoltà di mantenere le circoscrizioni del 1871.

In dipendenza di questa legge lo stato di fatto, come risulta dalla relazione Mantellini, è questo: i comuni del regno sono 8325, si hanno 5099 esattorie, delle quali 785 sono consorziali e tutte le altre comunali.

Or bene: se non si adottasse un provvedimento legislativo in ordine ai consorzi, col cessare della facoltà che la legge del 1876 dava per un solo quinquennio al Governo, tutti i consorzi potrebbero sciogliersi. In questo caso avremmo 8325 esattorie autonome quanti sono i comuni del regno.

Veda la Camera quanto questo stato di cose sarebbe dannoso ai contribuenti; l'aggio aumenterebbe in ragione dell'aumento delle spese generali; sarebbe, non dico impossibile ma difficilissimo a collocar bene un numero così ragguardevole di esattorie: crescerebbero a dismisura le difficoltà della vigilanza e dei riscontri amministrativi nell'interesse delle finanze governative e delle locali.

Ora il Ministero poteva limitarsi a chiedere alla Camera la proroga per un altro quinquennio della facoltà data dalla legge del 1876, ma ha preferito invece un sistema normale, il quale non sia soggetto a mutare in ogni quinquennio.

Mantenendo le esattorie autonome là dove possono rimanere senza inconvenienti, mantenendo nei comuni l'illimitata facoltà di riunirsi in consorzi volontari, ha proposto di dare al Governo la facoltà di costituire dei consorzi anche obbligatori, ma con certe modalità determinate, e sotto tassative cautele e garanzie.

Nessun inconveniente è da temersi. Cesserà l'a-

zione del Governo, se crescerà il numero de' consorzi volontari, in tutti i casi ne' quali siano utili per l'amministrazione e pe' contribuenti. In ogni modo le facoltà del Governo sono assai limitate, anche più di prima. Non basta sentire la deputazione provinciale; ma occorre, secondo l'emendamento della Commissione, che il Ministero ha accettato, il voto favorevole del Consiglio provinciale.

Dunque non so veramente come si possa concepire alcuno dei dubbi che l'onorevole Visocchi e altri oratori hanno presentato sopra questo punto. Evidentemente il Consiglio provinciale negherebbe il suo voto per la costituzione di un consorzio d'autorità del Governo, quando fosse preferibile l'esattoria autonoma.

Io credo che il problema di conciliare l'autonomia e la libertà dei comuni cogli interessi dei contribuenti e colle facoltà del Governo, sia felicemente risoluto col progetto emendato dalla Commissione.

Debbo poi far osservare che nel caso di costituzione di consorzi o volontari, o d'autorità del Governo, ogni comune se non mantiene l'autonomia delle esattorie, avrà sempre un collettore suo proprio a contatto immediato dei contribuenti.

Risposto così all'obbiezione relativa all'autonomia delle esattorie, mi rimane a dire una parola sola, cioè a ripetere quello che ha già detto, credo più volte, l'onorevole relatore, che per le città di Napoli e Palermo, rimane ferma la circoscrizione attuale, imperocchè i consorzi non possono essere fatti che per mandamenti, e la città di Napoli, per esempio, è divisa in 12 mandamenti. È quindi inutile una disposizione speciale a questo proposito.

Vengo, da ultimo, all'emendamento dell'onorevole Sonnino. I consorzi, come ho detto, o sono volontari, o costituiti d'autorità dal Governo; per i consorzi volontari non ci è limite alla libertà dei comuni, quanto ai consorzi obbligatori, la facoltà del Governo è rigorosamente determinata e circoscritta.

Io dovrei accettare una facoltà più ampia, come quella proposta dall'onorevole Sonnino; ma una maggiore larghezza, a cui corrisponderebbe il peso di una maggiore responsabilità, non mi sembra desiderabile nè necessaria. E poichè è urgente ed interessante che questa legge sia votata il più presto possibile, altrimenti il suo beneficio non si potrà conseguire nel quinquennio prossimo, io pregherei l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo emendamento, il quale potrebbe dar luogo ad una lunga ed intralciata discussione; tanto più che è molto difficile che il Governo s'induca ad usare di una facoltà, che potrebbe dar luogo a strane combinazioni,

## LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

per la riunione in consorzio di comuni compresi in diverse circoscrizioni amministrative.

Io spero che l'onorevole Sonnino, nell'intento di abbreviare la discussione di questa legge, che è di somma urgenza, vorrà ritirare il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sonnino mantiene o ritira il suo emendamento?

**SONNINO GIORGIO.** Lo devo mantenere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

**PLEBANO.** Io mi permetterei di aggiungere la mia preghiera a quella che è stata fatta dall'onorevole ministro delle finanze onde l'onorevole Sonnino volesse ritirare il suo emendamento.

L'onorevole Sonnino mi pare che si propenga uno scopo, mi perdoni che lo dica, troppo piccolo con un mezzo enorme. Lo scopo dell'onorevole Sonnino è questo: d'impedire cioè che al comune di San Miniato venga aggregato il comune di Montopoli. Per impedire questo che cosa vuol fare? Vuol dare nientemeno che facoltà al Governo di poter fare dei consorzi obbligatori anche all'infuori di ciascun mandamento. In questo modo, dice l'onorevole Sonnino, Montopoli, che fa parte del mandamento di San Miniato, potrebbe essere aggregato non più a San Miniato, ma ad un altro comune. In verità, mi pare proprio che il mezzo, col quale l'onorevole Sonnino vorrebbe raggiungere il suo scopo, sia esorbitante. Ma come? Dare al Governo una così larga facoltà, per impedire che Montopoli sia aggregato per l'esazione delle imposte al comune di San Miniato? Mi pare, ripeto, che sia un po' troppo.

E l'onorevole Sonnino deve già aver capito quale difficoltà verrebbe a sollevare colla sua proposta, dal momento che già da più parti, e non senza qualche ragione, si è mostrato di temere eccessiva la stessa facoltà più limitata, che è data in questo articolo della legge. Ed invero codesta facoltà è già tale che la Commissione stessa, almeno per mio conto, non potrebbe dare il suo assenso, quando si trattasse di aumentarla ancora. Perchè certo non è a dubitare che il ministro delle finanze non sia per usare di questa facoltà con tutte le cautele e con tutta la prudenza necessarie; ma ad ogni modo è sempre una facoltà grave, che si dà, quella di fare dei consorzi coattivi, quella anche di coartare la volontà dei comuni in materia di tanto loro interesse, quindi non estendiamo questa facoltà più in là di quello, che il disegno di legge ha stabilito, studiandosi di circondarla di molte cautele. Si contenti l'onorevole Sonnino della legge, quale è, e lasci andare; chè non cascherà il mondo se Monopoli sarà colla sua esattoria unita a San Miniato. Quindi io, ripeto, aggiungo la mia preghiera a quella del-

l'onorevole ministro, perchè l'onorevole Sonnino voglia ritirare il suo emendamento e voglia far camminare questa legge che ha bisogno di essere sollecitamente votata.

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti.

Mantiene il suo emendamento, onorevole Sonnino?

**SONNINO GIORGIO.** Sì!

**PRESIDENTE.** Lo sapevo. Verremo dunque ai voti. L'onorevole Sonnino Giorgio propone che al terzo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « in consorzio più comuni della medesima circoscrizione, » si aggiungano queste: « o delle circoscrizioni limitrofe, mandamentali o distrettuali. »

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sonnino Giorgio, che non è accettato dalla Commissione, nè dall'onorevole ministro.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo unico, che ho già letto.

(È approvato.)

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

« 10 febbraio;

« 10 aprile;

« 10 giugno;

« 10 agosto;

« 10 ottobre;

« 10 dicembre. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia trovata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel regno quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale la imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione su gli immobili esistenti nel detto comune, e il procedimento a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 53.

« L'esattore per la riscossione della imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile pel quale la imposta è dovuta, quand'anche la proprietà o il possesso siano passati

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo. »

**BRUNETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI.** Quest'articolo 43 mi porge il destro di toccare una questione che ieri, mi pare, fu appena toccata od almeno in parte discussa, la questione cioè, se, nella esecuzione sugli immobili, l'esattore, o chiunque procede, possa coinvolgere anche il dominio diretto e la nuda proprietà, quante volte il primo sia separato dal dominio utile, la seconda dall'usufrutto nei casi contemplati dalla legge.

Io veramente avrei potuto parlare sull'articolo 57...

**MANTELLINI, relatore.** Precisamente: sarebbe più opportuno che l'onorevole Brunetti rimandasse questa discussione all'articolo 57 che è un articolo apposito.

**PRESIDENTE.** Tanto più che ci sono altre proposte all'articolo 57.

Dunque nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'articolo 43 che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 54. Quando sia tornato... »

Qui, onorevole relatore, all'articolo 54 nel progetto della Commissione è messo *identico* per alcuni capoversi, e fra gli altri per il primo non vi è messo l'*identico*. Forse è un errore di stampa?

**MANTELLINI, relatore.** Chiedo scusa, non vi è che quello che appare in corsivo, quando egli giungerà al corsivo, onorevole presidente, troverà l'*identico*.

**PRESIDENTE.** L'*identico* vi è anche in alcune parti che non sono in corsivo; io ciò ho domandato per regolarità.

**MANTELLINI, relatore.** È l'articolo della legge attuale: l'*identico* si è creduto di metterlo in corrispondenza al corsivo, perchè quella è la legge nuova.

**PRESIDENTE.** Prenda per esempio l'articolo 56 e l'*identico* non corrisponde al corsivo.

**MANTELLINI, relatore.** Va bene, ma basta intendersi.

**PRESIDENTE.** È quello che voleva.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore con decreto, da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato, per una somma corrispondente all'ammon-

tare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, da non oltrepassare però la metà del prezzo come sopra indicato, e salve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente.

« La detta somma che andrà prima a sconto delle imposte e sovrimposte e poi delle spese, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può essere mai deliberatario. »

**VOLLARO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VOLLARO.** Questa legge invero, come diceva bene l'onorevole Visocchi, provvede agli interessi della finanza; ma io mi sono domandato, se, nelle sue varie disposizioni, provvedesse pure in qualche modo anche al bene dei contribuenti.

Gli effetti della proposta legge nel suo complesso, il fine che con essa si vuole conseguire si è che, dovendosi rinnovare i contratti delle esattorie per la scadenza del quinquennio, si potesse riuscire ad ottenere dagli attendenti patti migliori che per il passato... (*No! no!*)

**MANTELLINI, relatore.** Cosa c'entrano i patti!

**VOLLARO...** riducendo gli aggi, pel bene dei contribuenti. Sarebbero questi gli scopi che la legge in esame si propone di conseguire. Questo sarebbe il concetto che la informa, ed è perciò che avremmo votato una serie di disposizioni. Io dico: è vero poi che tutte queste disposizioni si risolvano a beneficio anche dei contribuenti? No. L'ultima parte dell'articolo in esame, contiene una disposizione nuova. All'esattore il quale ha eseguita inutilmente la vendita degli stabili per mancanza di oblatori, per cui l'immobile è devoluto allo Stato e per esso al demanio, è riconosciuto il diritto d'essere rivaluto e rimborsato. Lo Stato assume l'obbligo di pagarlo dopo tre mesi; dunque trattasi di un credito liquido che deve essergli rimborsato. Nei tre mesi scade una delle rate; e se questo esattore non la potesse pagare? Egli sarebbe in questo caso multato del 4 per cento, e correrebbe anche il rischio di vedersi dichiarare decaduto, con più la vendita della sua cauzione. Il Governo invece, non paga interesse, non paga aggio sopra le somme da rimborsarsi. Ora qual'è la conseguenza? L'esattore che sa, che può essere nel caso di essere creditore di somme, che non può incassare che entro un certo termine, nonostante che il suo credito sia liquido, che a suo favore non decorrono interessi, che non gli si paga aggio sulle somme dovute, che cosa fa? Se ne rifà sul contribuente. In fondo questa è la conseguenza.

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

Naturalmente quando fa il suo conto per assumere un contratto di esattoria, egli dice: mi farò pagare dal contribuente. Ma trattasi di credito liquido.

Ma non sarebbe qui il caso di aggiungere, che pei crediti liquidi di cui è dovuto il rimborso agli esattori, gli si tenga conto per lo meno sulla rata da scadere, tenendo altrettanta somma in tolleranza? Non gli date interessi, non gli date aggio, sta bene, ma non gli fate soffrire questa illegittima disposizione intorno due crediti egualmente liquidi, che per fatto di legge si compensano, meno nei rapporti tra lo Stato ed i suoi esattori; perchè egli se ne rivale sui contribuenti pei quali *pure occorre* avere visceri benevole.

Ma è poi vero che nei tre mesi si rimborsa l'esattore? Non si dovrebbe che domandarlo alla Direzione delle imposte, per sapere quanti telegrammi i deputati devono fare, perchè siano rilasciati i mandati di rimborso, o perchè per lo meno sia tollerata la somma liquida e già dovuta all'esattore, che messo in pressioia di dover pagare, sotto la minaccia della esecuzione e del decadimento, non vede giungere i mandati di rimborso per molte migliaia di lire.

Io non voglio indicare qualche caso in cui qualche esattore, scorsi i tre mesi, dovette ricorrere all'autorità giudiziaria, per farsi pagare, e il Governo fu condannato a pagare con più gli interessi, a partire dal giorno della scadenza dei tre mesi.

Dunque facciamo in modo la legge che nel mentre l'erario raggiunge il suo fine, noi d'altra parte togliamo tutte quelle piccole cause anche impercettibili, ma che pure agglomerate insieme si traducono in questo: che invece delle esattorie al 0,80 per cento come a Milano, se ne hanno al 5,80 per cento come nella provincia mia, che viene dopo Cagliari, che ne ha al 7 per cento, riguardate come media. Non si ha che da guardare la tabella annessa alla relazione.

Ed io stupisco di vedere che un comune della mia provincia, paga nientemeno che il 15 per cento. Io mi riservo di parlare in appresso quando si verrà a trattare del pagamento delle spese di esecuzione, e farò rilevare se in taluni casi sia possibile far pagare 4 lire per 10 centesimi.

Detto questo, prego l'onorevole relatore, l'eccellentissimo ministro delle finanze, di cercare il modo come introdurre in questa parte un'aggiunta che, quando si tratti di credito liquido dell'esattore, a cui fu protratto il pagamento, gli sia tenuto in tolleranza, nelle ulteriori scadenze, a quella dalla liquidazione del credito dell'esattore sino a pagamento. Se volete protrarre il pagamento per ragioni di buona finanza, non vogliate far *decadere* come

vostro debitore, il vostro creditore, cui non pagate interessi, ed invece pretendete da lui 4 per cento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MANTELLINI, relatore.** L'onorevole Vollaro ha portato in discussione un tema su cui non si fa la legge: la legge è fatta, che sarà rimborsato all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta; è precisamente il testo della legge del 20 aprile 1871.

Non è una modificazione che si proponga oggi e sulla quale si solleciti il voto della Camera. Si tratterebbe, a seguire la proposta dell'onorevole Vollaro, di modificare la legge del 20 aprile 1871 in una parte, dove nè il Ministero, nè la Commissione propongono delle modificazioni; per l'amor del Cielo, prima di entrare in questa via pregherei l'onorevole Vollaro di pensarci due volte e poi di non farne nulla.

Ecco (*Mostra dei libri*), vede, questi sono tanti libri coi quali si proponevano tante e tante modificazioni, da rifare per intero la legge 20 aprile 1871; una legge che tutti trovano buona, che tutti trovano che ha fatto ottima prova. Il venire a rifarla, la Commissione non se n'è sentita il coraggio.

Io non dico che non sieno buone ragioni anche quelle che ha messe innanzi l'onorevole Vollaro, e deploro per il primo questi ritardi, questi indugi che si sono verificati anche a mia notizia. Però non si dubiti; gli esattori sanno fare i loro conti e trovano il modo di compensarsene con gli aggi ai quali consentono. Comunque sia farei proprio una questione pregiudiziale. Dico così per modo di dire; non mica perchè l'onorevole Vollaro o altri colleghi non possano venire innanzi con quante proposte vogliono di modificazioni alla legge; non lo dico in questo senso; ma per esprimere il concetto che non si tratterebbe qui di indurre una modificazione sulle modificazioni proposte o sulla legge nuova che si tratta ora di discutere, ma si indurrebbe una modificazione alla legge esistente del 20 aprile 1871, a quella legge che trovano tutti buona, e nelle parti che il progetto mantiene, e rispetta.

**PRESIDENTE** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Come ha già detto l'onorevole relatore, qui si tratta di confermare una disposizione già esistente. Avverto poi che il termine di tre mesi non può considerarsi lungo poichè decorre dall'ultimo esperimento d'asta. E faccio pur notare che uno dei principii della legge del 1871 è quello di non accordare mai interessi agli esattori nei casi di rimborsi, a cui essi abbiano diritto contro l'erario. Sono molto più importanti i rimborsi

per inesigibilità di quote, o per insufficiente esecuzione: trattasi talora di somme ragguardevoli che gli esattori debbono riscuotere dallo Stato. E pure, questi rimborsi non possono farsi che dopo un certo spazio di tempo, talvolta anche lungo; perchè è necessario che si presentino i documenti, che siano esaminati dal Ministero, che vi sia il decreto che ammetta il rimborso e che si spedisca il mandato. Nè alcun esattore ha mai preteso gl'interessi per il ritardo del rimborso. Gli esattori, che conoscono g'i ordinamenti amministrativi in questa materia, ne sanno ben valutare gli effetti e l'alea che corrono, e ne tengono conto nella misura dell'aggio che domandano.

Io quindi pregherei l'onorevole Vollaro di non insistere nella sua proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

**VOLLARO.** Io ringrazio delle spiegazioni che mi hanno date l'onorevole relatore e l'onorevole ministro; ma la mia osservazione era per tutt'altro che per domandare interessi da accordarsi agli esattori. Il quesito è questo: voi non gli pagate aggio sulle somme che rimborsate e sta bene: per la legge del 1871 non gli pagate interessi, e sta bene. Ora io non dico questo: tre mesi sono più di due ed ogni bimestre scadono le imposte, che deve l'esattore pagare; pei rimborsi non è così. Ove egli abbia un credito di 10, deve versare 9 alla scadenza. Si verifica questo fatto: l'esattore è creditore di somme, che va ad esigere, che deve esigere in un certo termine, senza interessi e senza aggio. Questo è l'effetto della convenzione, del patto. Non prenda, non assuma l'esattoria, e ci pensi avanti. Ma, se la legge dice che se il liquido si compensa col liquido di pieno diritto, alla insaputa dei debitori, al momento stesso, della contemporanea esistenza dei due debiti, che reciprocamente si estinguono per quantità corrispondenti, come volete che questo vostro creditore di 10, vi paghi i 9?

Questo è il caso. Avviene che, in via economica, la Direzione delle imposte, molte volte concede tolleranza della somma dovuta. Ma io dico, quanto si fa economicamente, perchè non lo si deve fare per legge, ora che si modifica l'attuale? Domando che si aggiunga a questo articolo la seguente disposizione:

« Le somme che si troveranno liquidate alla scadenza del nuovo bimestre per rimborsi, saranno tenute in tolleranza all'esattore. » Ecco l'aggiunta che io desidero.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Non si tratta dunque di

interessi, ma di compensazione. Ed anche così intesa la proposta, prego l'onorevole Vollaro d'osservare che l'aggiunta sarebbe inutile nella legge attuale, dappoichè in questi casi si concede appunto la tolleranza che egli chiede. Però non ho difficoltà di dichiarare che nel regolamento esecutivo della legge potrà introdursi un articolo speciale perchè l'esattore abbia uno sgravio provvisorio.

**VOLLARO.** Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni colle quali assicura che sarà col regolamento provveduto a questo caso; e siccome trattasi d'interpretazione autentica alla legge, ne prendo intanto atto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 54 nel testo che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui restò il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o in caso di devoluzione del prezzo per cui avvenne.

« Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobiliare.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

« Il direttario, avvisato o no, secondo il disposto dell'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

**ZEPPA.** Io ho presentato al banco della Presidenza una proposta riguardo a questo articolo e precisamente alla formula che riguarda il direttario quando l'esattore mette in vendita...

Vuole avere, signor presidente, la compiacenza di leggere la mia proposta?

**PRESIDENTE.** « Il direttario si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo che dall'esattore si vende come libero, quando lo stesso direttario sia stato avvisato a termini dell'articolo 67, alinea 2. »

L'onorevole Zeppa ha facoltà di svolgerlo.

**ZEPPA.** Veramente già parlai iersera.

**PRESIDENTE.** Non vuol più parlare?

**ZEPPA.** Subito, signor presidente, se fa piacere. (*ilarità*)

Il concetto che è espresso nell'articolo è precisamente quello che ho detto qui; ma potrebbe dar luogo ad un equivoco, e la disposizione, già per sè stessa molto severa, diventerebbe addirittura impossibile quando si vendesse il fondo senza nemmeno un avviso preventivo. Quindi, a termini dell'articolo 67 della legge attuale, obbliga l'esattore a mandare un avviso preventivo al direttario quando sulle tavole censuarie trovi inscritto il dominio diretto. Ora, quando voi dite: *avvisato o no*, che cosa intendete? Intendete che neanche abbia questo obbligo l'esattore? Volete sopprimere quell'alinea? Questo mi parrebbe gravissimo. Ed allora ditelo chiaro, senza lasciar luogo ad un dubbio che potrebbe, domani, dar luogo a lunghe questioni. L'articolo, come io l'ho proposto, toglie ogni dubbio, e quindi mi pare che non ci possa essere per parte della Commissione e del Ministero nessuna difficoltà ad accettarlo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Picardi propone la seguente aggiunta: aggiungere come penultimo o ultimo comma all'articolo 57, uno così concepito:

« Gli agenti delle tasse sulla richiesta degli interessati, fatta loro verbalmente o scritta in carta esente da bollo, dovranno prendere nota sui libri catastali dei diritti di nuda proprietà di dominio diretto e di condominio che verranno alle agenzie

denunciati. Per tali annotazioni non è dovuto alcun corrispettivo. »

L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

**PICARDI.** Io credo che nessuna delle innovazioni proposte con questa legge abbia tanta importanza quanta ne presenta l'aggiunta che vuoi fare all'articolo 57 della legge esistente; e che nessuna delle riforme che alla legge si vogliono portare, merita quanto questa l'attenzione della Camera.

Per conoscere la vera portata e per non averci a pentire dopo che l'abbiamo votata, comincio dal dissipare un equivoco nel quale, se non m'inganno, sembra che sia incorso l'onorevole Zeppa. Imperocchè l'onorevole Zeppa, per quanto ho potuto dedurre dalle sue parole, pur partecipando nei concetti che io sostengo, è caduto in un equivoco, poichè ritiene che l'articolo 67 della legge esistente impone l'obbligo all'esattore che vuol mettere in vendita un fondo, di darne avviso al direttario, quando il direttario esista. Ma l'articolo 67 della legge non suona così; in esso leggesi invece quanto segue: « L'esattore ha l'obbligo di avvertire il direttario *solo quando* l'esistenza di un dominio diretto risulta dai ruoli censuari. »

**ZEPPA.** Sta bene.

**PICARDI.** È perciò logico il modo col quale è stata concepita l'innovazione che vuoi recare alla legge che parla della vendita, sia o no, avvertito il direttario; imperocchè l'articolo 67 della legge, non dà quest'obbligo senonchè nel solo caso in cui l'esistenza del condominio o di un dominio diretto risulta dai ruoli censuari. E in tutti i casi in cui questi elementi di fatto dai ruoli censuari non risultano si verrebbe a convellere il concetto della legge, ed ogni principio di giustizia; molto più se si vorrà attribuire a questa proposta un significato assai grave; ed in tale ipotesi non si sarebbe punto provveduto a quell'inconveniente che l'onorevole Zeppa mostrava di lamentare, cioè che si veda un individuo irrimediabilmente espropriato della sua proprietà, senza che giammai sia stato avvertito di essere debitore di alcuna somma verso lo Stato.

E questo dubbio sorge ancora più potente, o signori, dalla considerazione che leggiamo nella relazione stessa che precede l'innovazione che si vuole arrecare alla legge in vigore. Nella legge finora esistente non vi ha alcuna disposizione la quale dia all'esattore e al fisco il diritto di vendere come libero un potere che libero non sia; sicchè i diritti dell'usufruttuario, dell'usuario, del nudo proprietario e del dominio diretto, non possono minimamente soffrire, e non v'ha principio di giustizia, nè legge di popoli civili che possa consentire che, anche nell'interesse del fisco si possa una proprietà vendere e di-

sperdere senza che il proprietario sia in alcun modo avvertito, per poter riparare al danno che gli si vuole arrecare.

Sotto l'impero della legge che ora si tratta di modificare ci avverte il relatore essersi sollevata la questione: perchè nella legge attuale, ripeto, non vi ha disposizione che permetta al fisco ed all'esattore di vendere una proprietà senza che il proprietario fosse avvertito che la sua proprietà si sarebbe venduta; e siccome non in tutte le regioni d'Italia abbiano dei catastri in cui si trovino annotati i diritti di condominio o di dominio eminente, esercitato anche con la forma delle decime prediali, che sopra un podere possano esistere, si è voluto sollevare il dubbio se la vendita di un fondo fatta dall'esattore come libero mentre libero non era, dovesse reputarsi valida. Il relatore ci ha detto che la Corte di cassazione di Roma ha deciso ultimamente che non può quella vendita qualificarsi nulla di pieno diritto, ma che nello stesso tempo la Cassazione riconosceva doversi ritenere come integri e non pregiudicati i diritti del dominio eminente. Sicchè ai termini del pronunziato della Corte di cassazione di Roma tornerebbe evidente che il direttario avrebbe diritto di domandare la nullità di una vendita che fu a sua insaputa effettuata.

Ora io domando se con questa nuova aggiunta che vuoi fare alla legge, s'intende risolvere il dubbio che si era sollevato sotto l'impero della legge preesistente, e se in opposizione anche ai concetti della Cassazione di questa capitale, s'intenda di risolverlo nel senso che si possa vendere la proprietà senza che il proprietario abbia avuto conoscenza che la sua proprietà si era messa in vendita?

Io credo che debba essere ben considerata la portata della legge e debbano essere chiaramente espressi i concetti di essa affinchè potessimo avere piena coscienza, e completa la convinzione delle deliberazioni che noi andiamo ad emettere; e se noi guardiamo al modo come è formulato l'articolo, potrebbe nascere il dubbio che si voglia autorizzare la vendita di una proprietà fatta anche senza una preventiva intimazione al proprietario, perchè quando al direttario non si concede che il semplice diritto di riscatto, diritto esercibile in un periodo di tempo troppo ristretto, si potrebbe argomentare in senso contrario, che tutti gli altri diritti che dipendono dal suo dominio e dall'applicazione dei principii con una vendita che l'esattore abbia fatto a di lui insaputa, verrebbero ad essere pregiudicati. Se questa, signori, dovesse essere la portata della legge che noi siamo chiamati a votare (e spero che tanto le parole del ministro, quanto quelle del relatore dissiperanno questo dubbio che è potuto

sorgere nell'animo mio) sarebbe un privilegio assai grave di cui noi non abbiamo finora esempio presso nazioni civili; privilegio esorbitante che potrebbe portare delle conseguenze assai dannose, alle quali dobbiamo pensare prima di apportare le innovazioni che si propongono alla legge esistente.

Perocchè, o signori, che cosa avverrebbe nell'applicazione? Abbiamo un individuo il quale ha un podere semplicemente a titolo di nuda proprietà, e il godimento di questo podere appartiene ad un usufruttuario, il quale è direttamente e personalmente tenuto al pagamento delle imposte. Il nudo proprietario non pensa di seguire le vicende di questa proprietà prima che giunga il tempo in cui matura il diritto d'immettersene in possesso. Ebbene un bel giorno questo usufruttuario, o per trascorrimento del termine, o per cessazione della sua vita deve cedere il suo godimento. Il nudo proprietario va per prendere il possesso e trova la proprietà venduta, o devoluta al demanio, senza potere in alcuna guisa ripetere la reintegrazione dei propri diritti. Può sembrarvi ciò consentaneo e conforme ai principii di moralità e di giustizia? Abbiamo principalmente alcune provincie le quali fino ai primi anni del secolo che discorre sono state sotto il regime feudale: in esse esiste una immensa quantità di canoni, di prestazioni prediali, sia in danaro sia in derrate, una enorme massa di censi frazionati, di censi piccolissimi, che però sono censi che vi rappresentano un dominio diretto, perchè provengono da origine assolutamente prediale, e da concessioni enfiteutiche della proprietà. Questi proprietari per lo più stanno lontani dalla proprietà che essi non hanno diritto di coltivare e di godere; e spesso spesso ignorano anche i nomi dei possessori attuali delle terre sulle quali percepiscono il canone o le altre prestazioni prediali. Or se alla proposta aggiunzione alla legge vigente si voglia dare il senso che la proprietà possa essere alienata anche senza la conoscenza preventivamente data a tutti i condomini, parecchi di essi a loro insaputa e senza che avessero a rimproverarsi alcuna colpa, potranno vedersi irreparabilmente spogliati dei loro dritti di dominio, senza che abbiano mezzi efficaci per garantirsi da danni tanto gravi. Io convengo che l'erario, per l'esazione dei tributi, abbia il diritto di perseguire il contribuente, ma non credo, nè parmi la giustizia lo consenta, che un contribuente possa vedere espropriato il suo podere senza averne alcuna preventiva intimazione. Io spero che questo significato alla legge non voglia darsi, perchè se questo significato volesse darsi, io credo che coscienza di questa innovazione noi non possiamo votarla; e potrebbe questa inno-

vazione venire in qualche caso anche in pregiudizio del demanio stesso, perchè il demanio possiede una enorme quantità di canoni di dominio diretto, e potrebbe quindi domani vedersi alienata una proprietà come libera, mentre era soggetta a vincolo reale di dominio in vantaggio dello Stato. E ciò a parte dal considerare che a me sembra non sia consentaneo alla moralità ed alla giustizia, che si dia per legge facoltà di vendere come libera una proprietà che realmente libera non è.

**ZEPPA.** Domando di parlare.

**PICARDI.** Trovo altresì che questa nuova disposizione verrebbe ad importare una disuguaglianza di trattamento nelle diverse provincie del regno, perchè, siccome io debbo desumerlo dalla disposizione dell'articolo 67 della legge in vigore, in alcune provincie del regno d'Italia, con l'organizzazione dei catasti fondiari deve essersi imposto l'obbligo di fornire la menzione di tutti i diritti reali di condominio, o di dominio diretto, o d'usufrutto e d'uso che possono sopra una proprietà esistere. Ma questa legge non è comune a tutte le provincie d'Italia, sicchè nelle conseguenze noi verremmo a questo risultato; che in alcune provincie, dove i catasti furono ordinati con una legge, la quale imponeva l'obbligo d'indicare tutte queste modalità, tutti questi pesi reali che possono affettare la proprietà, i contribuenti vi si troverebbero in una condizione diversa e più felice e sicura di quella in cui si trovano i contribuenti delle provincie nelle quali nella organizzazione dei catasti non s'impose l'obbligo di far menzione delle modalità sotto le quali, in ordine ai diritti reali, potessero trovarsi le proprietà fondiarie. E credo che, anche sotto questo rapporto, dovendo noi seguire nella riscossione dei tributi i medesimi principii d'eguaglianza verso tutti i contribuenti a qualsiasi provincia essi appartengano, noi non possiamo mettere in condizione diversa e grandemente più onerosa quelle provincie che hanno un'organizzazione di catasto differente, forse meno precisa, e meno dettagliata, e sui quali non era richiesta e non esiste la menzione dei diritti reali che competono ai terzi sulle proprietà catastate; noi non possiamo, lo ripeto, mettere questi contribuenti in una condizione differente da quella, in cui si trovano i proprietari delle provincie che hanno un catasto più completo. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

**PICARDI.** In questo intendimento io mi son permesso di presentare un emendamento, il quale riuscirebbe a completare, in tutte le provincie del regno, una regolare catastazione, la qual cosa, credo, gioverebbe anche all'economia generale dello Stato, perchè sembrami che interessi allo Stato di

conoscere le condizioni e le modalità in cui si trova la proprietà fondiaria del regno, e che sia grave interesse economico dello Stato quello d'indagare con dati precisi, e di avere le risultanze dai registri catastali, per conoscere quanta sia la proprietà la quale si trovi colpita da diritti reali, siano di dominio eminente, siano d'usufrutto o d'uso. Quindi, laddove il mio emendamento venga accolto, oltre ad eguagliare la posizione di tutte le provincie del regno, voi avreste altresì l'altro beneficio, di assicurare un primo elemento onde conoscere, nell'interesse economico della nazione, la condizione in cui la proprietà immobiliare si trova nelle diverse provincie del regno. L'emendamento che io mi permisi di presentare contiene anche un'altra parte, ed è quella dell'esenzione della tassa.

Io credo che niente vi sia di più giustificato quanto questa mia proposta. I registri catastali si compilano nello interesse dello Stato, e a spese del bilancio nazionale; finora non ricordo che ci sia nella legge del 1871 alcuna disposizione la quale sottoponga a tassa la richiesta per l'annotazione delle qualificazioni dei vincoli reali e delle condizioni in cui si trova la proprietà fondiaria. Trovo solamente una disposizione in vantaggio dei creditori chirografari. Per essi è detto nella legge, o nel regolamento, che il creditore chirografario, il quale voglia impedire che il cespite del suo debitore sia venduto a sua insaputa, può farne richiesta all'esattore, e mediante il pagamento di 5 lire l'esattore è obbligato a prender nota di questa richiesta; quindi non può procedere validamente agli atti di esecuzione senza avvertire il creditore chirografario. Ed io ho domandato, o signori, che queste annotazioni si facessero a garanzia dei dritti di dominio e di condominio con assoluta esenzione da tassa, appunto per impedire che, per pretesa e non esistente analogia, possa farsi gravare questa enorme tassa nel caso delle annotazioni per le modalità cui è soggetta la proprietà fondiaria del regno in seguito alla esistenza dei diritti reali che la affettano. Infatti, sembrami evidente che vi corra una grandissima differenza fra il creditore chirografario il quale voglia procurarsi un beneficio che il suo credito non gli attribuisce, e colui il quale men che creditore, è un condomino della proprietà la quale si vuole espropriare e che, senza il suo intervento volontario o coattivo, non può venderla, finchè saranno in onore i principii eterni, sui quali l'umana giustizia ha fondamento. Dei diritti di dominio o di condominio nessuno può essere privato senza che sia secondo i principii comuni e generali preventivamente avvertito che il fisco per la riscossione dell'imposta intende di procedere all'espropriazione di quella sua

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

proprietà. Quindi gravissima e sostanziale a me sembra la differenza che corre tra il creditore chirografario, il quale non ha diritto reale sulla proprietà che si deve espropriare, e colui che ne ha il condominio o il dominio. Altra disposizione a mia conoscenza, la quale gravi di un' imposta l'annotazione che un contribuente può richiedere sui libri censuari, parmi che non ci sia.

Per altro, o signori, se egli è questa una legge che voi proponete per facilitare la riscossione delle imposte, il mio emendamento non mira che al completamento del catasto; sta in fatto che saranno migliaia (che dico migliaia? Saranno centinaia di migliaia in ciascuna provincia, o in ciascun comune) le annotazioni che dovranno farsi per canoni o per prestazioni prediali originariamente imposte e per le successive suddivisioni di esse avvenute nel corso di più secoli, e specialmente nei tenimenti che provengono da origini feudali, dove i canoni si sono ridotti a frazioni minime. Abbiamo in parecchi territori una serie interminabile di canoni che non oltrepassano la somma di poche lire annue, e moltissimi che non raggiungono la lira, o che nella misura di pochi centesimi gravano sopra una proprietà; abbiamo decime prediali che non corrispondono che a pochi centesimi annuali; e vorreste far pagare cinque lire a colui il quale deve fare un'annotazione sui ruoli catastali solo per un canone di 20 centesimi di 30 centesimi all'anno ed anche di 10 lire o di 50, o di 60 lire?

Ciò a me sembra non sia giusto, perciocchè nessuna analogia può logicamente vedersi fra il creditore chirografario, ed il condomino che ha diritti reali immobiliari di dominio; e non mi sembra giusto anche perchè, introducendo in una legge di imposta un privilegio a favore dell'erario che ripugna ad ogni principio di giustizia, non dovremmo anche sotto un altro pretesto renderlo più grave a danno dei contribuenti; e molto più laddove questa maggiore gravanza non colpisce generalmente tutti, ma quelle provincie solamente che non ebbero completamente formati i libri catastali, i quali furono fatti per cura dello Stato, e senza alcuna cooperazione dei contribuenti. Se noi vogliamo facilitare l'azione dell'erario nel riscuotere le imposte, dobbiamo al tempo stesso facilitare le condizioni dei privati che devono pagarle, i quali debbono essere garantiti da un'esecuzione inaspettata e impreveduta per prevenire che possa farsi a loro insaputa, affinché un giorno, svegliandosi, non si trovino privati di quella proprietà senza che abbiano a rimproverarsi alcuna colpa.

Quindi, voglio augurarmi che il Ministero e la Commissione vorranno far buona accoglienza all'emendamento che mi permisi di presentare.

ZEPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa. Non voleva parlare che una volta sola; ora ne parla due. (*ilarità*)

ZEPPA. Io credeva che l'onorevole Picardi volesse combattere quello che io aveva detto, ma si vede che gli è sembrato poco quanto ho detto io; ed ha ragione. Ma che cosa vuole mai? Essendo abituato qui a vedere Ministero e Commissione d'accordo, ho poca fiducia delle proposte che si fanno. Fino da ieri ho detto che riconosceva la gravità di questa disposizione, e vi ho richiamato l'attenzione della Camera. Mi sono sforzato di dimostrare che è una cosa enorme! Ma almeno, attenuandola, facciamo che il direttario, prima che si spogli, sia avvisato. Ma il relatore mi risponde e dice: e se questo non lo sapesse l'esattore?

Ed allora va bene; se non c'è nella tabella censuaria, allora passi anche questa; ma se c'è, lasciare una disposizione che dà facoltà all'esattore di non avvisarlo nemmeno, è tal cosa alla quale mi pare che non si possa arrivare! Mi limitavo perciò a chiedere il meno. Se l'onorevole Picardi è riuscito a persuadere Ministero, Commissione e Camera a dargli ragione anche sul resto, io riconosco che la disposizione è gravissima; se però dovessi proporla non spererei nella riuscita, non essendo accettata la proposta da me fatta che era molto più mite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Le ragioni testè addotte dall'onorevole Picardi sono per me evidentissime, ma egli tende a garantire il direttario da quella improvvisa, quasi direi, aggressione, che potrebbe per avventura partire di una procedura di esecuzione forzata, della quale ha ignorato lo inizio ed il procedimento. Io sono perfettamente nel suo ordine di idee, quante volte si consenta che possa per debito di imposta espropriarsi la nuova proprietà ed il dominio. Ma qui è precisamente la questione; e codesta questione non è sfuggita alle investigazioni dell'onorevole Mantellini; ma egli risale a quell'antico motto: *praedia non personas convenire oportet*. Sì! onorevole Mantellini, io riconosco che nei tributi si convenga i fondi e non la persona; ma non il fondo ed il predio di coloro che non debbono nulla. Gli articoli 506, 527 e 1558 del Codice civile del regno (che peraltro l'onorevole relatore ha pur ricordato) prescrivono che i tributi siano a carico dell'usuario, dell'usufruttuario e dell'utilista, non mai a carico del medesimo proprietario direttario. Ma l'onorevole Mantellini, da quell'abile giureconsulto che è, risponde, che il Codice civile ha stabilito agli usufruttuari ed agli utilisti solo in rapporto ai

direttari ed ai proprietari, ma non in rapporto allo Stato. È questo dunque un obbligo privato rispetto alle persone, non in rapporto allo Stato.

Ma se questo fosse, onorevole Mantellini, perchè allora l'esattore non ha diritto di rivolgersi al direttario come all'utilista, al proprietario nudo come all'usufruttuario?

No: l'esattore o qualunque altro per lui, ha diritto di rivolgersi per primo verso l'utilista e verso l'usufruttuario, non mai può chiedere il pagamento delle imposte al dominio diretto ed al proprietario. Ed anche per questo disegno di legge l'esattore può rivolgersi contro costoro, quante volte l'utilista o l'usufruttuario non risponda al debito suo. Dunque lo Stato primitivamente non ha alcun diritto, alcuna azione contro il direttario; e tanto ciò è vero che nei ruoli d'esazione non si iscrive mai il nome del direttario o del nudo proprietario, ma si scrivono soltanto i nomi dell'usufruttuario e dell'utilista. Dunque, onorevole Mantellini, mi permetta; sebbene nel Codice si parli di rapporti tra il proprietario e l'usufruttuario, tra il direttario e l'utilista, ciò non pertanto il Codice stabilisce una norma generale a carico di chi debba andare l'imposta.

Dunque, a me pare evidente che, ammesso l'antico testo del digesto che *praedia, non personas convenire oportet*, noi dobbiamo vedere quali predii siano obbligati all'imposta; perchè il predio che si chiama « dominio diretto, » il predio che si chiama « nuda proprietà » non è il predio del debitore. Il predio che appartiene al debitore è solamente l'utile dominio, è solamente l'usufrutto, e l'uso nel caso soltanto previsto nel citato articolo 527. Dunque l'uso, l'usufrutto e il dominio utile debbono solamente rispondere del debito verso lo Stato.

E poi, o signori, con quale giustizia, con quale equità, con quale ragione morale potrebbero il direttario e il proprietario *nudo* rispondere di un debito, che essi non hanno? Con quale ragione morale potrebbero rispondere del fatto altrui e far propria la colpa di colui, che si chiama utilista, o che si chiama usufruttuario? Sarebbe veramente strano, nuovissimo che due persone rispondessero coi fondi propri del fatto altrui. Vi ha tra questi predii, che si chiamano dominio diretto, dominio utile, nuda proprietà ed usufrutto, vincolo apparente sciolto dalla legge.

Dappoichè, a mente del Codice civile, vi hanno due predii: uno appartiene al direttario, uno all'usufruttuario. Questa distinzione di proprietà sta proprio nel Codice civile: imperocchè l'onorevole Mantellini e l'onorevole ministro ricorderanno certamente che l'una e l'altra proprietà sono dichiarate espressamente immobili per virtù dell'articolo

415; e lo stesso Codice all'articolo 1967 dichiara che possono sottoporsi ad ipoteca così la nuda proprietà, come l'usufrutto, così il dominio diretto come il dominio utile. Dunque, se questi predii sono per sé distinti: se sono dichiarati immobili dalla legge: se l'uno e l'altro si possono sottoporre ad ipoteca: se l'uno e l'altro possono vendersi, permutarsi separatamente: se contro l'uno e contro l'altro si può procedere ai termini dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, con esecuzione forzata, io non comprendo perchè questa dualità di fondi debba concentrarsi in uno solo, quando si tratta dell'imposta. E poi, signori, io domando in buona coscienza all'onorevole ministro: è egli legittimo spingere e tanto esagerare i diritti dello Stato? Ma, ci fosse pure il diritto dello Stato, è bene, è conveniente, è necessario sperimentarlo? *Cui bono?* dicevano gli antichi.

Se la Commissione, se il ministro mi proveranno il *cui bono*, io son pronto a sacrificare tutto nello interesse dello Stato; e se lo Stato corresse pericolo per insufficienza del dominio utile e dell'usufrutto io forse non sarei tanto rigoroso, al punto di compromettere gl'interessi dello Stato per non compromettere quelli del direttario e del dominio utile; ma, o signori, è mai presumibile che un usufrutto di un fondo, che il dominio utile di un fondo dato in enfiteusi nella sua contenzenza, non abbia tanto valore da pagare due annate di imposta? Ma come? Abbiamo noi dimenticato che, per lo stesso articolo 663 del Codice di procedura civile, e il dominio utile e l'usufrutto sono calcolati per lo meno a 30 volte il tributo diretto? Come? Trenta volte questo multiplo del contributo diretto non basta oggi per pagare due volte il tributo stesso? Dunque, signori, se l'azione dello Stato, o dell'esattore si limita soltanto contro l'usufrutto e contro il dominio utile, esso troverà sempre di che pagarsi. E, se troverà sempre di che pagarsi, perchè infastidirsi, perchè tormentare quegli uomini i quali, come diceva benissimo l'onorevole Picardi, forse ignorano persino se il loro utilista od il loro usufruttuario abbia o non abbia pagato la imposta? Quindi io prego il Ministero e la Commissione di trovar modo di togliere assolutamente di mezzo il direttario ed il dominio diretto, sia perchè in diritto mi par molto chiaro che essi nulla debbano, sia perchè parmi anche assodato dalle cifre che, quando qualche cosa dovessero, sarebbe sufficientemente lo Stato garantito dall'usufrutto e dal dominio utile.

Aggiungo poi un'altra parola ed ho finito.

La Commissione, con uno studio veramente accuratissimo che l'onora, ha investigato tutti i mezzi per rendere meno sensibile contro il contribuente

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

l'azione dello Stato. Negli articoli che già abbiamo votato si dice che non si possa procedere contro il contribuente stesso sui beni immobili fuori del comune in cui la tassa è dovuta, se prima non sieno dichiarati insufficienti quelli che sono nel comune; e che non si possa procedere sugli immobili stessi se, prima, per via di pignoramento e di vendita, non sieno dichiarati insufficienti i mobili. Ma quando al contribuente stesso usate questo delicato temperamento, che io ammiro ed accetto, come poi non viene in mente spontaneo quest'altro temperamento che si ricorra pure contro il direttario, o contro il *dominio* diretto, quando il dominio utile, e quando l'usufrutto possono venir meno, od essere insufficienti?

Però, io non fo alcuna proposta: io ho piena fiducia nel Ministero e nella Commissione; veggano essi di trovare modo di salvare il direttario, il dominio diretto, da improvvise aggressioni che si ignorerebbero.

Io accetto al *minimum* l'emendamento dell'onorevole Picardi. Ma credo che in quest'articolo si potrebbe introdurre almeno un emendamento, per cui l'azione dell'esattore, o dello Stato non possa spiegarsi contro il direttario e contro il *dominio* diretto, se non dopo avere esauriti tutti gli esperimenti possibili contro l'usufruttuario e l'utilista. Ed ho finito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

**VOLLARO.** Poc'anzi, rispondendo all'egregio relatore, mi sono dimenticato di dire qualche cosa, che dico ora, prima di venire alle osservazioni per cui chiesi di parlare.

Egli mi ha avvertito di badare che di modificazioni in modificazioni non si finisca a snaturare la legge. Scopo della legge in discussione si è fare delle modificazioni sulla proposta del Ministero alla legge esistente per renderla perfetta. O che! Se facciamo delle modificazioni per rendere la legge perfetta, facciamole nel senso di migliorarla in tutto quello che è necessario.

Rientro ora a parlare dello articolo in discussione.

Questa disposizione non è nuova. È una questione relativa all'articolo 47 e all'articolo 67 della legge del 1871.

All'articolo 67 è prescritto (mi pare che dica così il testo, avendolo letto fuggacemente sul tavolo dell'onorevole relatore) che chiunque voglia essere avvertito degli atti esecutivi, che dall'esattore si promuovono contro un contribuente, avendo interesse sapere se il tale od il tal altro paghi l'imposta, per cautelare i suoi diritti, si reca dall'esat-

tore, paga cinque lire, dà i nomi, e l'esattore ha l'obbligo, durante il suo impegno, di prevenirlo se, per non pagata tassa, contro taluno dei dati in nota fosse per intraprendere degli atti esecutivi.

Nella seconda parte dello articolo si prescrive che ove risultasse che lo stabile da subastarsi fosse soggetto ad *enfiteusi* debba l'esattore notificare l'avviso d'asta al domino diretto o direttario. Ora, perchè con questa benedetta modificazione aggiuntiva si va a scompigliare una ulteriore disposizione di legge, quando trattasi ora di modificare l'articolo 57 che tratta solo del riscatto?

Bastava semplicemente aggiungere al primo comma dell'articolo 57 la parola *al direttario*, o se meglio si voglia *al domino diretto* dopo quelle *creditore ipotecario*: domino diretto, che in origine era il vero padrone, ed è ancora il vero padrone del fondo, in virtù del contratto d'enfiteusi, onorevole relatore?

**MANTELLINI, relatore.** Non c'è dubbio.

**VOLLARO.** Come sapete, quando si concede un'enfiteusi, il contratto enfiteutico (portando traslazione parziale di proprietà) deve trascriversi nelle pubbliche tavole e non nei registri del catasto. Perchè dunque volete privare il direttario, il domino diretto, del diritto che può avere come ogni altro creditore? Non è egli ogni anno creditore della prestazione o della sua parte dei frutti? Non è egli sempre il patrono eminente, il vero proprietario? Perchè volete che si venda come libero un fondo, che sapete non essere libero punto? E perchè volete introdurre questa modificazione, la quale non giova per nulla al contribuente e danneggia il proprietario del fondo? Perchè non dire che la presente disposizione non arreca alcun pregiudizio all'articolo 67? Con questa disposizione, mentre sembra accordarsi al domino diretto la facoltà d'esercitare il riscatto, lo si ferisce indirettamente. In fatti pretendete che il padrone del fondo, colui che ha fatto nascere l'utilista, sia privato d'un suo diritto e non lo debba avvertire del procedimento esecutivo iniziato? Quando il domino diretto è prevenuto che si agisce sul fondo, sa che cosa deve fare. E siccome può esercitare il riscatto, ove pagando l'imposta non si fosse surrogato all'esattore precedente, gli resta questo altro diritto ad esperire, ed è bene che lo si avverta perchè lo eserciti. Quindi io sarei per proporre, affinchè non si pregiudichi l'articolo 67, la soppressione di questo comma.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ma che voti! Devo sapere l'opinione del relatore sugli emendamenti proposti.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

**MANTELLINI, relatore.** Non v'ha dubbio: è la questione più grave di quante se ne potevano sollevare dipendentemente da questo disegno di legge. Quindi abbiano pazienza gli impazienti; ne ho tanta io! (*Si ride*) Bisogna che questo argomento sia trattato con una qualche larghezza. Del resto non sarò lungo. L'onorevole Brunetti ha toccato la questione nel suo vero punto. Egli ha detto: il direttario non è debitore delle imposte, e conseguentemente non potete privarlo della sua proprietà, cioè del dominio diretto per un debito che non è suo. Questa è la sua proposizione. Sono due i fondi: fondo è il dominio diretto, fondo è il dominio utile; e voi avete, pel Codice, azione per far vendere il fondo, dominio utile; non avete, pel Codice, azione per far vendere il fondo, dominio diretto. Questa è la teoria dell'onorevole Brunetti. È una teoria che io non ho imparato in nessun libro, nè letto in nessun testo di legge. Il Digesto mi ha detto, invece, che, dei tributari, debitori sono i *fondi*, non le *persone*. il dominio diretto, l'enfiteusi viene per contratto; è un patto che passa fra il direttario e l'utilista. E Papiniano, il sommo, dice: *Pactis ad formam iuris fiscalis convelli non placuit*. E se ne intendeva Papiniano! No, non abbiamo due fondi: abbiamo un fondo solo. Volete vedere che abbiamo un fondo solo? Quando si determina l'imponibile di un determinato fondo, che si va a vedere se sia soggetto alla enfiteusi o no?

*Una voce.* Sì.

**MANTRELLINI, relatore.** Chiedo scusa; niente affatto. Vi dice la legge dell'estimo, e per la tassa dei fabbricati, che si guarda a quanto si può dal fondo ricavare di pigione; se c'è uno stabile che si affitta, senza guardare se ci siano canoni o se non ci siano canoni.

All'articolo 1962 in lettera del Codice civile si privilegia la fondiaria, sul fondo pel quale si deve corrispondere. Lo si chiama *prediale* appunto perchè imprime il principio sul *predio*; e non fa e non può fare distinzione tra dominio e dominio, tra un diritto reale che possa appartenere ad un direttario, ed un diritto reale che possa appartenere ad un utilista, dato che il fondo abbia formato oggetto di enfiteusi. No; non si può andare per questa via.

Del resto, o signori, qui si crede che da noi si proponga una novità; è stata inzuccherata con qualche epiteto un po' pungente; si è parlato di un'enormità, si è parlato di una cosa strana; che non si era mai sentito dire di portar via la roba senza avvisarne il padrone; questa è grossa! No, non è punto una novità nè strana; no, non è punto una cosa che sorga ora. Anche oggi per le leggi, per la giurisprudenza che si è venuti a stabilire, si vende, si espro-

pria il fondo per il quale non si è pagata l'imposta; anche a pregiudizio del dominio diretto.

Quelli articoli del Codice valgono, sissignori, nei rapporti fra usufruttuari e padroni, nei rapporti fra enfiteuta e il direttario, fra l'usufruttuario e il padrone del fondo; e non hanno tratto al tributo: *ad formam iuris fiscalis convelli non placuit*. Questa è la verità vera.

E sapete come se n'è potuta fare una questione? Ve lo dirò io. Si è creduto di regolare la materia e si è disposto nell'articolo 44 del regolamento: « Che nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso siano separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà e si tratti d'imposta reale del dominio diretto che cada sopra il fondo, l'esattore non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità nè al pagamento dal demanio, cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto, o l'uso, se non dopo avere espropriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà. »

L'articolo 44 suscitò subito le opposizioni.

Come avete, nientemeno, che messo nel regolamento che se il dominio utile non paga, se il dominio utile non è stato sufficiente a pagare l'imposta, l'esattore abbia l'obbligo di far vendere anche il dominio diretto? Come lo potevate fare per regolamento? Il regolamento è incostituzionale! si gridò con la solita parola superlativa, alla quale si ricorre con frequenza.

Ebbene se ne fece lite, e la lite è stata decisa a danno del direttario, tanto nel caso in cui siasi venduto il fondo come libero fino da principio, come nel caso in cui, non essendo risultata sufficiente al pagamento dell'imposta l'alienazione del dominio utile, si sia dovuto ricorrere dopo ad espropriare anche il dominio diretto.

Fra le altre posso citare una decisione della Cassazione di Roma che tengo qui: venuta sul contraddittorio di un cardinale di Santa Madre Chiesa, che era direttario di un fondo piuttosto rispettabile, e che si oppose, sostenendo al pagamento dell'imposta tenuto l'enfiteuta e non il direttario; e conseguentemente, che non si potesse investire la sua proprietà; e il cardinale ha perso la lite. Vi sono altre due sentenze del dì 8 di questo mese; e tutte e due nel medesimo senso. Sicchè la riscossione delle imposte dirette veramente non ha bisogno di questa disposizione, che c'è già nella legge. Si è voluto colmare una lacuna rimasta in questo articolo 57, dove, mentre si parlava di coloro ai quali si conferiva il diritto del riscatto del fondo, non si rammentava il direttario (questa sì che l'era grossa!), e conseguentemente si è dovuto disporre che anche il direttario abbia diritto al riscatto, avvisato o no, secondo l'articolo 67.

Eccomi all'onorevole Zeppa, eccomi all'onorevole Picardi. Che cosa intendete dire con questo *avvisato o no*? Mettete in balia dell'esattore di avvisare o no il direttario? Sarebbe stata davvero troppo grossa; lo sproposito non ci poteva capire nella mente. No, l'articolo 67 impone l'obbligo di avvisare il direttario, che si sta mettendo all'asta il fondo enfiteutico, perchè l'enfiteuta non ha pagato l'imposta. Si mette, dico, questo obbligo all'esattore, quando ei lo sa, che c'è un direttario, cioè quando risulta dai libri censuari. E difatti l'articolo 67 dice esplicitamente:

« Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato nell'articolo 48 e senza corrispettivo. »

Quindi lo deve l'esattore, non v'ha dubbio nessuno, quando risulti dal libro censuario che c'è un direttario. Se ne dispensa se non lo sa, perchè non si sono fatte queste iscrizioni.

E qui vengo alla proposta dell'onorevole Picardi. Devo ricordare innanzitutto che c'è la legge sulle vulture, che c'è la legge che impone al direttario di far sapere che abbiamo in lui un direttario di un dato fondo, c'è la legge estimale, c'è la legge delle vulture; e quindi, se non si adempie a quest'obbligo non può pretendere che si venga per suo uso e consumo a comporre una disposizione la quale, in qualche maniera, premi la sua negligenza.

Quindi io credo di aver risposto; e, conseguentemente per conto mio e dei pochi che qui mi fanno contorno, e che appartengono alla Commissione, devo dichiarare che non accettiamo nessuno degli emendamenti, e che molto meno possiamo accettare il ritiro della proposta come veniva a concludere l'onorevole Zeppa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Dopo il discorso dell'onorevole relatore, pochissimo anzi nulla mi rimane ad aggiungere. Devo però dare una risposta all'onorevole Zeppa che realmente non è stata mai intenzione del Ministero, come non è stata mai intenzione della Commissione, di derogare all'articolo 67 della legge del 1871. Secondo il Ministero, e la Commissione, l'esattore ha un obbligo preciso, a termini di quell'articolo, di dare avviso al direttario, quando il suo nome risulti dai registri censuarii.

Se il direttario, iscritto nei libri censuari, non sia stato avvisato dall'esattore della espropriazione del fondo, ha due diritti, il primo, d'impugnare la validità degli atti d'esecuzione, i quali si compiono

sotto la responsabilità dell'esattore; il secondo, di esercitare la facoltà del riscatto. Ma poichè si è sollevato questo dubbio, poichè l'onorevole Zeppa, ed altri oratori credono che colle modificazioni introdotte in questo articolo si possa intendere abrogato l'ultimo comma dell'articolo 67 della legge del 1871...

**ZEPPA.** Mi basta una dichiarazione.

**MINISTRO DELLE FINANZE...** io non avrei difficoltà di accettare che si chiarisca il dubbio.

**ZEPPA.** Domando di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** In ordine poi alla proposta dell'onorevole Picardi, io non posso che confermare le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole relatore.

Evidentemente se il direttario ha l'obbligo di far iscriverne il suo nome nei registri censuari, e non adempie a questa sua obbligazione, noi non potremo premiarlo con un esonero di tasse. Se poi il direttario, per le varie leggi catastali che esistono nel regno, non ha, in alcune provincie, quest'obbligo, e vuole ciò non ostante avere la certezza di essere avvisato nei casi di esecuzione, è giusto che peghi quel piccolo diritto che è imposto dall'articolo 67.

Io dichiaro poi all'onorevole Picardi che studierò l'argomento, e vedrò se in via amministrativa sia possibile di dare istruzioni per facilitare le vulture nei catasti là dove occorre l'indicazione del direttario del fondo.

Credo che egli possa essere pago di questa dichiarazione, che se facilitazioni siano possibili in via amministrativa, saranno certamente accordate.

Dopo di ciò non mi rimane che pregare la Camera di venire ai voti su quest'articolo il quale è stato già abbondantemente chiarito dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

**ZEPPA.** Scusi la Camera, dirò due parole sole. Una volta che l'onorevole ministro ha riconosciuto la ragionevolezza dell'emendamento che io propongo, una volta che il dubbio era sorto su quest'articolo da più parti della Camera, una volta che il mio emendamento toglierebbe questo dubbio, a che scopo lasciare nella legge un motivo di litigi? A che scopo fare una legge per gli avvocati? Se il dubbio si può togliere oggi, mettendo una dicitura che non lasci luogo ad equivoco, perchè non si deve fare? Per amore forse di questo articolo? Ma fatelo vostro questo mio emendamento, che ciò non m'importa! Ma fatelo; perchè altrimenti siate sicuri che non ostante tutte le dichiarazioni del ministro, i tribunali interpreteranno la legge come crederanno. Essi diranno: noi ci

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

ralleghiamo di quello che ha dichiarato il ministro, ma la legge è questa, e noi la interpretiamo diversamente.

Ora l'emendamento che io propongo toglie ogni questione. Quindi io prego l'onorevole Mantellini di volerlo accettare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mantellini, vuole che io rilegga la proposta dell'onorevole Zeppa? L'onorevole Zeppa propone che al comma che dice: il direttario, avvisato o no, secondo l'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, ecc., si sostituisca il comma seguente: « Il direttario si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo che dallo esattore si vende come libero, quando lo stesso direttario sia stato avvisato a termini dell'articolo 67, alinea 2º. »

**MANTELLINI, relatore.** Mi permette, onorevole Zeppa? È più oscuro il suo di quest'altro; e porterebbe ad altri equivoci.

Parrebbe che il direttario non avesse questa prelazione nel riscatto quando, fosse stato il caso di avvisarlo. Invece di dissipare un dubbio, si dà origine ad altro più grosso, più grave; col dire: « Il direttario avvisato o no, secondo l'articolo 67, » non si lasciava in balia dell'esattore di avvisare o no il direttario; s'impondeva invece di avvisarlo secondo o quando l'articolo 67 fa quest'obbligo. E però l'articolo dice: « il direttario avvisato o no secondo l'articolo 67. » E non è la paternità a cui io tenga, lo creda, onorevole Zeppa; non so neppure se sono stato io l'autore di questa formola, non lo ricordo; non lo so escludere ma non lo so nemmeno ammettere. Quando si lavora in più ognuno dice la sua, e si finisce col non sapere chi sia proprio il padre dell'ultima formola che ne viene; quindi non si può accettare il suo emendamento che vorrebbe il direttario avvisato, mentre non deve essere avvisato quando non è iscritto nei libri censuari.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Siccome siamo tutti di accordo sulla massima, e non si tratta che di forma, io proporrei, sperando che la Commissione voglia aderire alla mia opinione, di mutare la dizione dell'inciso in questo modo: « salvo il disposto dell'articolo 67 il direttario avvisato o no si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo. »

**MANTELLINI, relatore.** *Plaudite cives.*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

**VOLLARO.** Desidererei sentire la formola che ha proposta l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** La formola proposta dall'onorevole ministro è questa:

« Salvo il disposto dell'articolo 67 il direttario,

avvisato o no, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero. »

**VOLLARO.** Non ho nulla a dire, e ringrazio l'onorevole ministro che ci ha messo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zeppa, ritira la sua proposta?

**ZEPPA.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Picardi ritira la sua proposta?

**PICARDI.** La proposta formulata dall'onorevole ministro delle finanze potrebbe appagare tutti quelli che conoscono i catasti di quelle provincie, in cui il direttario, o il nudo proprietario, ha l'obbligo di farsi iscrivere sui ruoli catastali, ma non può certo appagare (perchè lascia la legge quale fu proposta) tutte quelle provincie in cui quest'obbligo non è dato al direttario.

Anzi, io osservo che la risoluzione proposta con la legge, se le si dovesse dare quel significato e quella portata che io respingo, sarebbe in perfetta opposizione ai responsi dati dalla Corte di cassazione di Roma.

L'onorevole Mantellini diceva averne delle decisioni della Corte di cassazione di Roma, ed io credo bene che non gliene possano mancare; ma io attingo le notizie dalla sua stessa relazione, la quale mi dice che, sottoposta la contesa all'esame della Corte di cassazione di Roma, non si ebbe già *per nulla di diritto* la devoluzione che ne conseguì, comunque non se ne fosse notificato l'avviso al direttario; ma si ritennero per riservate al domino diretto impregiudicate le sue azioni, e nell'esattore l'obbligo d'indennizzarne anche il demanio, quando il direttario riuscisse nella rivendicazione del suo dominio diretto.

Dunque, la Corte di cassazione di Roma ha detto: qualora siasi tale vendita compiuta io non la dichiaro *nulla di pieno diritto*, ma essa non pregiudica i diritti del direttario, i quali per contrario ebbe cura di dichiarare salvi, e per nulla offesi. Ora se alla proposta di modificazione che si fa alla legge si volesse attribuire il significato, che il fondo venduto sulle istanze dell'esattore come libero, anche che libero non sia, si dovrebbe ritenere valida la vendita, pregiudicando il diritto di proprietà dei condomini, egli è di tutta evidenza che si fa una grave offesa ai principii di giustizia propugnati dalla stessa Cassazione romana; perchè noi vedremo alienata la proprietà di un contribuente (qualifichiamo il domino diretto anche per contribuente) senza che egli sia stato preventivamente avvertito.

Diceva l'onorevole Mantellini: ma i direttari o i nudi proprietari, devono incolpare sè stessi se si

trovano in questa condizione, perchè non hanno fatto eseguire le volture. Io credo che nè l'onorevole Mantellini nè l'onorevole ministro delle finanze mi possano citare alcuna legge, in cui sia nelle provincie del mezzogiorno dato quest'obbligo al direttario, e al nudo proprietario, di farsi iscrivere sui libri catastali; e finchè questo obbligo non c'è, non si può dire che un individuo debba incolpare sè stesso delle conseguenze di non aver eseguita una legge che non esiste.

La proposta di riforma che si vuole arrecare alla legge del 1871, potrebbe dare suggerimenti e aiuto a frodi di grandissima importanza, perchè un enfiteuta, che voglia liberarsi fraudolentemente della prestazione che paga al domino diretto, non deve che usare questa facile astuzia: fare espropriare il cespite dall'esattore e farlo comperare da una persona di sua confidenza; e il domino diretto che può stare le cento miglia lontano domani si desta e trova che ha perduto irrevocabilmente la sua proprietà. Nè io posso accettare il consiglio che mi dà l'onorevole Mantellini, di dire ai direttari e a coloro che hanno diritto di condominio, che facciano fare le volture a loro nome. Le volture a loro nome non possono essere fatte senza venire a gravi conseguenze già sanzionate con uno degli articoli che la Camera ha testè votato, perchè l'esattore non si può rivolgere contro i contribuenti per espropriare il bene immobile se non ha tentato tutti i mezzi d'esecuzione sui mobili. Ebbene, se io, domino diretto o nudo proprietario di beni da altri usufruiti, mi faccio iscrivere per un debito, che non è debito mio personale, sui ruoli censuari, e faccio fare una voltura a nome del nudo proprietario che personalmente non è obbligato a pagare l'imposta; quale ne sarà la conseguenza?

Che il nome del direttario, il nome del nudo proprietario uscirà sui ruoli, e all'esattoria sarà data un'azione personale di perseguire anche i mobili del direttario, del nudo proprietario, che obbligo personale di pagare l'imposta non ha.

Quindi, io non posso rinunciare ai principii svolti nel mio emendamento il quale del resto per nulla si oppone al sistema e all'economia generale della legge, ma mira solamente a renderla più attuabile con equità e con eguaglianza in tutte le provincie del regno.

L'onorevole ministro mi prometteva di studiare la questione, ed io non dubito che la studierà; sarei pronto anche a ritirare il mio emendamento contro la promessa che prima che venga in attuazione la presente legge voglia proporre i provvedimenti opportuni, affinchè siano scongiurati gl'inconvenienti gravissimi che io ho creduto di segnalare

alla Camera. Sotto questa condizione, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MANTELLINI, relatore.** Io debbo pregare l'onorevole Picardi a ritenere che non s'introduce una disposizione che non ci sia. La c'è. Conseguentemente tutti quegli inconvenienti ch'egli lamenta si verificano nè più nè meno ancora.

Egli ci domanda: come? Fate un articolo per il quale quella questione di nullità di vendita, che si sarebbe potuta proporre innanzi, la non sia altrimenti proponibile? Niente affatto, rispondo; non si fa nulla di ciò. Potrei citare decisioni, oltre le citate nella relazione, nelle quali è stato deciso che dirimpetto al creditore ipotecario, molto più dirimpetto al direttario, l'espropriazione che avvenga per gli atti dell'esattore a carico del possessore del fondo lascia impregiudicato ogni diritto. Sono questioni che rimangono sempre impregiudicate.

Abbiamo la causa Candi-Baccelli. (*Oh! oh!*) Non è l'onorevole ministro, ma uno che gli è molto accosto che era in quella lite, dove si questionava su di una espropriazione consumata in applicazione di questa legge e che si sosteneva nulla da un creditore ipotecario che non era stato avvisato e che quindi diceva, per lui quella vendita non valere niente; essere *res inter alios acta*.

E che cosa accadde? Accadde che le ragioni del creditore restarono impregiudicate. Beninteso che la vendita si potrà dichiarare nulla, a carico ed a pregiudizio dell'esattore che non abbia fatto le cose in regola. Sarà l'esattore tenuto ai danni, perchè la vendita che si è consumata, che ha portato al fine della legge, cioè al pagamento della imposta, non si ritratta. Questo è l'effetto naturale dei procedimenti spediti o di spedita esecuzione della legge, della quale noi parliamo.

Del resto, non ho proprio altro che dire. Per me intendo poco che si debbano fare tante difficoltà per questo direttario, che ha tanti modi di mettere al coperto il suo interesse e che basta, quando non è iscritto nel censo, che ne avvisi l'esattore. Si pensa che ei deve pagare cinque lire, perchè allora viene avanti il direttario che ha un canone di pochi centesimi, e quando poi si porta la questione sopra un altro terreno, allora è il proprietario, il ricco che se ne sta lontano e che non sa le cose che si passano nel paese suo, e, quando ci ritorna, si trova espropriato della sua proprietà.

Si è soggiunto che a iscrivere nelle volture il direttario, ei si troverà investito nei mobili. L'esattore dovrà prima consumare a carico di lui l'esecu-

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

zione mobiliare, avanti di procedere alla esecuzione immobiliare.

Ma niente di tutto ciò! qui non si tratta d'iscrivere nella lista dei contribuenti, nel ruolo dell'imposta il direttario; non si tratta di questo. Nel ruolo dei contribuenti c'è unicamente chi possiede il fondo, l'utilista, l'usufruttuario, l'usuario. L'esecuzione la si consuma a carico loro, e siccome si consuma l'esecuzione sul fondo, si vuole far la legge in modo che ne sia prevenuto quello che ci ha un diritto reale come sarebbe il direttario dello stesso fondo. Questo è quello che prescrive la legge. Si prosegue con dire che vi sono alcune provincie nelle quali l'estimo non aiuta, e non ci è il nome del direttario da poterlo scrivere. In verità, non so, lo dice l'onorevole preopinante, ed io non dico che non dica il vero; ma deve essere un catasto curioso quello del mezzogiorno, dove non si trascrive se il fondo è enfiteutico, o se è libero. In tutti i catasti, almeno in quelli della Lombardia, della Toscana, in quanti sono i catasti, so che si trascrive all'estimo tanto la proprietà diretta, quanto la proprietà utile. Soggiungo che quando la legge non desse modi di tutelare questi interessi, indipendentemente dall'estimo, indipendentemente dalle descrizioni del censimento, potrei ristarmene in qualche dubbio. Ma con l'articolo 67 della legge, i lamenti non possono in alcun modo essere giustificati.

Infine, devo ripetere che non è questa una disposizione nuova che si introduca ora; che non si fa che aggiungere un diritto al *domino* diretto di riscattare il fondo, introducendo una disposizione speciale in quell'articolo 57 che non lo contemplava.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

**PLEBANO.** Non come membro della Commissione, ma per mio conto particolare, mi permetto di fare una brevissima osservazione. Io credo che abbia gran parte di ragione l'onorevole Picardi. Che cosa vuole l'onorevole Picardi? Egli non contrasta in sostanza la disposizione della legge, ma vorrebbe soltanto trovar modo, pel quale il direttario fosse sempre in ogni caso avvertito della espropriazione che sta per cadergli sulle spalle. E, in verità, è questo un desiderio che è difficile di respingere; è un desiderio che tutti sentono, ma è anche un desiderio che, per la varietà dei catasti che abbiamo in Italia, è assai difficile di vedere attuato. In Italia i catasti della Lombardia, i catasti della Toscana, il catasto pontificio hanno tutti iscritto distintamente l'utilista ed il direttario, col relativo nome e cognome, e le volture catastali seguono per l'uno e per l'altro ogniqualvolta avvengono cambiamenti di proprietà, sia rispetto all'uno, sia rispetto all'altro.

Quindi per questi catasti nessuna difficoltà, imperocchè la legge attuale di riscossione impone all'esattore l'obbligo d'avvisare anche il direttario; e l'onorevole Picardi a questo proposito sarebbe soddisfatto. Ma ci sono altri catasti in Italia.

C'è il catasto delle provincie meridionali continentali, quello delle provincie meridionali dell'isola, ci sono i catasti piemontesi. In questi catasti si accenna bensì alla natura del fondo, s'indica in generale se è enfiteutico o no, ma non è indicato il nome del domino diretto, e la voltura non segue rispetto ad esso. Né si potrebbe soddisfare al desiderio dell'onorevole Picardi ingiungendo al direttario di far le volture. Ciò non è possibile perchè la natura dei catasti vi si oppone. Nei catasti nei quali originariamente non si iscrissero i direttari, non si può fare voltura riguardo ad essi.

L'onorevole Picardi ha proposto di fare alla legge un'aggiunta per dare facoltà al direttario di fare inscrivere nei libri censuari il suo diritto. Ma questa, mi permetta l'onorevole Picardi di dirlo, è cosa più facile a dirsi che a farsi.

Esaminando la questione coi registri catastali in mano, si vedrebbe che il far quella variazione, equivale nientemeno che a riformare i catasti. Ripeto che il desiderio dell'onorevole Picardi è giusto, a mio avviso, ma temo che il mezzo che egli propone per attuarlo sia difficile ad applicarsi, tanto più con una semplice disposizione di legge da farsi per così dire, da un giorno all'altro. Occorrerebbe quanto meno un lungo studio ed una serie di disposizioni, della cui indicazione faccio grazia alla Camera, per trasformare i catasti in guisa che possa tenersi conto dei movimenti di proprietà colla distinzione tra il direttario e l'utilista. Credo quindi che l'onorevole Picardi dovrebbe limitarsi ad accettare le dichiarazioni fatte dal ministro, e a raccomandargli di volere studiar meglio la questione per vedere se è possibile qualche temperamento. Il temperamento ci sarebbe forse anche colla legge attuale, imperocchè la legge attuale dà facoltà a chicchessia di ottenere dall'esattore l'avviso delle aste che si vanno eseguendo.

È vero, qui c'è una questione: si paga una tassa di 5 lire. È però una questione facile a togliersi di mezzo; se è grave quella tassa si può diminuire; ma, in sostanza, il direttario di quei paesi nei catasti dei quali i domini diretti non sono iscritti, ha il mezzo di potere, volendo, essere avvisato dell'asta. Tutta la questione che rimane a vedere è se questo mezzo debba costare le 5 lire che ora costa, o debba costare meno, od essere gratuito; ma, in sostanza, nella legge c'è il mezzo da soddisfare l'onorevole Picardi senza impigliarsi nella riforma generale dei

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

catasti, come, me lo permetta, sarebbe necessario per eseguire il concetto manifestato nel suo ordine del giorno. *(Ai voti!)*

**PRESIDENTE.** Onorevole Picardi, mantiene o ritira la sua aggiunta?

**PICARDI.** Ho detto che, se la dichiarazione che fa l'onorevole ministro e nel senso che, prima di mandare in esecuzione la legge, procurerà di provvedere in qualche modo per iscongiurare il gravissimo sconcio da me segnalato, sono pronto a ritirarla.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Per me, ripeto la dichiarazione che ho fatta: di facilitare più che sia possibile le volture là dove le leggi consentono la iscrizione del direttario nelle tavole censuarie. Frattanto io prego l'onorevole Picardi di osservare che l'articolo 67 provvede abbastanza; perchè il direttario, mediante il pagamento di lire 5, può acquistare il diritto di essere avvisato prima che la esecuzione sul fondo venga iniziata dall'esattore.

**PICARDI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**PICARDI.** L'onorevole ministro delle finanze, che conosce la organizzazione dei nostri catasti, vedrà come la operazione della voltura non influisce nulla sulla questione che io ho sollevata. Domanderei soltanto un chiarimento sull'articolo 67, ed è questo: Le 5 lire che si farebbero pagare al creditore chirografario si riscuotono sulla domanda che si fa, o sopra ciascuno dei nomi dei debitori? Perchè ci sono dei proprietari che hanno migliaia e migliaia di piccoli poderi concessi ad enfiteusi, e quindi a parte dell'assoluta mancanza di analogia, occorre conoscere se dovrebbero pagare 5 lire ad ogni domanda che fanno all'esattore, o 5 lire per ogni canone che esigono?

Se le 5 lire si pagano sulla domanda, allora sarebbe una cosa molto facile; ma se si pretendono 5 lire per ogni debitore di canone, allora è lo stesso che negare il diritto, e permettere che la giustizia resti in cimento di essere offesa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Quanto a questo dichiarerò all'onorevole Picardi che vedrò se sia possibile una larga interpretazione dell'articolo 67. Mi pare veramente che basterebbero le 5 lire per tutti i fondi che sono nel perimetro delle esattorie, senza che si abbia a pagare la tassa per ogni canone che si esiga. Questa mi pare l'interpretazione la più

larga: io sarò ben lieto se ostacoli legali o giuridici non c'impediscono di adottarla.

**PRESIDENTE.** Onorevole Picardi ella ha facoltà di parlare.

**PICARDI.** In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, delle quali prendo atto, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirati gli emendamenti degli onorevoli Picardi e Zeppa verremo ai voti sulla proposta fatta dal Ministero all'articolo 57:

« Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata.)*

Ora metto ai voti l'intero articolo 57 con l'emendamento che ho letto e che è stato approvato.

*(È approvato.)*

« Art. 58. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrime, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette, da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

« Gli esattori delle tasse degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

« Stato, comuni, Fondo per il culto ed altri corpi morali ammessi già ad esigere con parata esecuzione le loro rendite, censi, livelli, contributi di spese pubbliche e simili, possono valersi del procedimento ingiunzionale di che negli articoli 131 a 135 della legge sul registro. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia, il quale, insieme ad altri deputati, propone la seguente aggiunta:

« I comuni delle provincie venete e della provincia di Mantova, per esigere le loro rendite, fitti, censi e livelli, possono valersi del procedimento ingiunzionale di che negli articoli 133, 135 della legge sul registro, purchè questa forma di procedura sia pattuita nelle relative convenzioni.

« Chinaglia, Antonibon, Cavalletto, Parenzo, Antonio Mattei, Toaldi, Tenani e Maurogò nato. »

**CHINAGLIA.** Io rinunzio a parlare avendo già svolto il mio emendamento.

**FINZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A questo stesso articolo 58 è proposta un'aggiunta del seguente tenore:

« Gli esattori delle imposte dirette sono incari-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

cati dell'esazione delle tasse camerale con le forme fissate dalla presente legge.

« Mocenni, Zucconi, Pericoli, Fusco, Vollaro, Mameli, Lucchini, Palomba e Bonacci. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. L'emendamento presentato dall'onorevole Chinaglia ed altri onorevoli colleghi, sembra riferirsi a tutta la provincia di Mantova; giova però avere in vista che la provincia di Mantova ha due sistemi. Per una parte della provincia, è vigente ancora la patente del 1816 intorno a questa materia, ed è quella parte che fino dal 1859 passò con la Lombardia a far parte del regno d'Italia; per l'altra parte della provincia di Mantova, che rimase annessa alla Venezia fino al 1866, vige l'altro sistema, ed è solamente in quella parte del territorio mantovano che abbisognano provvedimenti straordinari.

La parte che era già compresa con la Lombardia, vale a dire fino al delta del Mincio, non ha bisogno di provvedimento alcuno, e non vorrebbe perdere certamente i vantaggi dei quali gode relativamente alla riscossione delle imposte che è fatta col diritto fiscale come vuole la legge del 1816. Quindi credo che l'emendamento dell'onorevole Chinaglia voglia riferirsi soltanto a quella parte della provincia di Mantova che rimase aggregata al Veneto fino al 1866.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

CHINAGLIA. Siccome il nostro emendamento mira a provvedere ad un interesse delle provincie venete, ed a quella parte che fatalmente è rimasta più di tutte le altre sotto il dominio straniero, noi intendiamo appunto che il nostro emendamento debba riferirsi solamente a quella parte del territorio mantovano che insieme alle provincie venete è stata soggetta all'Austria fino al 1866.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI. A quello che ho detto nella discussione generale, poco mi rimane da aggiungere; e se dovrò ancora per pochi minuti parlare, mi consenta la Camera di dire non essere mia la colpa, se colpa c'è, ma piuttosto del mio grande amico onorevole Plebano, il quale ha richiamato a parlare sopra un articolo, che essendo stato più o meno ritirato, poteva non esistere più, e sul quale, per conseguenza, non avrei voluto parlare.

In ogni modo sarò brevissimo; mi asterrò dal fare citazioni e lascerò dormire in pace e Papiniano e Ulpiano; soltanto dirò che non vorrei che questa legge fosse così oscura da ricordare il famoso giu-

reconsulto *maledictus Paulus*, che così fu chiamato appunto perchè non si poteva comprenderne il suo stile molto oscuro. (ilarità) L'onorevole ministro, sono appena pochi minuti, ha detto che la legge in qualche modo era poco chiara. Per me è chiarissima quando si parla di enti morali.

Ma io domando all'onorevole relatore: quali possono essere questi enti morali? Voi avete citato nella legge le provincie e i comuni e gli altri enti morali; non volete voi che fra gli enti morali siano comprese anche le Camere di commercio? Lo so che mi si risponderà che qui si parla di consorzi di canali d'irrigazione, idraulici, o che so io; ma evidentemente anche le Camere di commercio sono enti morali, quindi la legge per me è chiara, e nè io nè i miei amici avremmo fatta questa proposta, se non avessimo voluto con quella, provocare una risposta del relatore e del ministro delle finanze. Quanto all'onorevole relatore so che mi è favorevole, e che non ha su questo punto un'opinione diversa dalla mia; anzi quasi potrei dire che dai suoi discorsi ho preso suggerimento per presentare e sostenere la mia giustissima proposta. Credo invece che l'onorevole ministro delle finanze si opporrà alla mia proposta, unicamente perchè i ruoli delle Camere di commercio non sono fatti bene. Ebbene, se sono fatti male bisogna correggerli, e quando saranno fatti bene la legge deve essere applicata. Del resto prego di considerare che si tratta di un desiderio espresso da tante provincie, e non di un desiderio regionale, perchè trovo che oltre alla mia provincia, è stato manifestato anche da quella di Udine, di Vicenza, di Benevento e di Terra di Lavoro. È un desiderio unanimemente espresso, e per conseguenza prego l'onorevole ministro di voler tenere conto della mia aggiunta e di volermi promettere che nel nuovo capitolato quinquennale, quel capitolato che è preveduto dall'articolo 4 della legge, si includano delle disposizioni che esaudiscano la mia domanda.

INCAGNOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha facoltà di parlare.

INCAGNOLI. Onorevoli colleghi, parrà strano che, mentre un uomo di guerra è venuto innanzi al Parlamento a proporre un'aggiunta a questa legge nell'interesse, come egli dice, delle Camere di commercio, un commerciante venga a parlare contro la proposta dell'onorevole Mocenni, circa l'aggiunta da farsi alla legge che di presente noi discutiamo.

Io non so se l'onorevole preopinante conosca appieno l'ordinamento delle Camere di commercio. Esso procede da una legge provvisoria, emanata nel 1861 per essere poi riveduta e modificata; non

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

è stata nè riveduta, nè modificata dopo. Quella legge dà una facoltà alle Camere di commercio di imporre molti e diversi balzelli, cosa che è stata veramente dannosa e perniciosa in se stessa, per lo abuso che se n'è fatto. Ora le Camere di commercio possono imporre tasse personali sopra gli esercenti piccole industrie e commerci, come bottegai, ovvero persone che esercitano rivendita o altri piccoli mestieri, e queste non hanno che fare colle imposte dirette propriamente dette.

Ancora, le Camere di commercio ebbero facoltà di porre diritti sopra le polizze di carico e di vettura; e questo balzello mal si conviene colle imposte dirette.

Ora dunque io sento che, quando l'ordinamento di questi enti morali sarà alla perfine disciplinato come dovrebbe essere, allora sarà il caso di occuparcene seriamente. E in verità fo notare che nessuna cosa è tanto urgente, tanto reclamata in Italia, quanto un migliore ordinamento delle Camere di commercio, secondo il quale il loro numero dovrebbe essere ridotto forse di 99 per cento.

L'onorevole Mocenni me ne ha nominato alcuna che io conosco troppo da vicino; e conosco ancora i lamenti dei poveri esercenti di commercio di tutta la provincia, i quali si vedono incalzati e vessati per pagare il loro tributo verso una istituzione inutile, di cui non conoscono l'obbietto.

Il preopinante ha parlato, per esempio, della Camera di commercio di Terra di Lavoro, nobile provincia che io ho l'onore di rappresentare.

Ebbene, io dico all'onorevole Mocenni che in quella Camera di commercio (io rispetto personalmente i componenti) dacchè si è istituita, da circa 20 anni, non sono concorsi altri elettori che i pochi casertani, i quali vi stanno insediati; ma la parte più industrie della provincia, non conosce altrimenti quell'istituto, che per la noia delle tasse che si pagano per una inutile esistenza. E quel ch'è di Caserta ben si può ripetere per altre 70 e più conventicole disutili e costose.

Se non fosse l'ora così tarda e il ragionare fuor di proposito, io ricorderei in questo momento come fra le tasse, che si percepiscono da parecchie Camere di commercio, vi sia quella che è imposta sulle polizze di carico e di vetture, le quali hanno generato un'altra specie di dogane interprovinciali, non bastando a noi l'aver fatto costituire le barriere comunali. Le dogane provinciali sono costituite per cagione delle polizze di vettura tassate dalle Camere di commercio.

Lasciamo stare, onorevoli colleghi, questo emendamento alla legge, quale l'onorevole Mocenni, viene proponendo. Se si avesse a fare una proposta seria,

sarebbe questa, di esonerare il popolo italiano dal pagare da tre a quattro milioni per far le spese a questi enti morali che non servono a nulla... a o poco, secondo che si trovano costituiti. Così propongo non doversi accogliere la proposta dell'onorevole Mocenni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

**MOCENNI.** Io risponderò pochissime parole all'onorevole Incagnoli. Ho fatto la maggiore attenzione al suo discorso, ed ho imparato anzitutto che la Camera di commercio di Terra di Lavoro e di Benevento è stata eletta da pochi casertani.

Ma, onorevole Incagnoli, io debbo credere che la petizione n° 1360 del 19 gennaio 1879, colla quale si esprimeva il voto intorno a cui ho avuto l'onore di esprimere la mia opinione, sia stata fatta dalla maggioranza di codesti membri della Camera di commercio; e certamente non è mia colpa se gli abitanti della ricca e popolosa Valle del Liri, e gli industriali di Gaeta non si sono recati ad eleggere i membri di quella Camera.

Il fatto esiste. Può darsi che l'onorevole Incagnoli abbia un'opinione diversa dalla mia, ma sembra che la maggioranza delle Camere di commercio d'Italia, invece vi partecipi.

Del resto, prestando somma attenzione al suo discorso, io ho udito che si trattava del riordinamento del modo di agire delle Camere di commercio; e del modo e del diritto loro d'imporre; di dire: diminuite di tre milioni e qualche cosa, la tassa che grava ancora sui contribuenti; ma di tutto questo non mi pare che sia ora il caso di discutere; io ne parlerei volentieri, ma siccome due di questi casi non sono in questione, l'altro è remoto, e siccome stringe la necessità di presentare i capitoli che sono quinquennali, creda pure l'onorevole Incagnoli che non senza sommo dispiacere di contraddirlo, mi trovo nella necessità di insistere nella mia aggiunta e di pregare ancora una volta l'onorevole ministro di accettarla, e la Camera di adottarla.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MANTELLINI, relatore.** Io credo che qui corra un equivoco; altra è la questione se le tasse dirette che si impongono dalle Camere di commercio si riscuotano, e possano riscuotersi secondo il procedimento esecutivo della legge 20 aprile 1871, altra è la questione di sapere se queste riscossioni siano obbligati ad assumerle gli esattori comunali.

Se mi domandate se le tasse che sono dirette, non quelle sulle vetture, onorevole Incagnoli, che non c'entrano, se le tasse dirette delle Camere di commercio entrano in questa legge, mi pare che

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

sì, perchè dice l'articolo 58: « i mezzi di esecuzione stabiliti dalla presente legge per le imposte, e sovrimeposte sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni, o di altri enti morali, autorizzati dalla legge a imporre tasse dirette. » Le Camere di commercio sono corpi morali o no? Hanno o no autorizzazione di imporre tasse dirette? Sì; dunque entrano nella legge; non c'è bisogno di fare articoli aggiuntivi. Se poi la questione si muove per sapere se le riscossioni di queste tasse dirette delle Camere di commercio abbiano ad assumerle gli esattori comunali, questa è un'altra questione, che bisogna rimandare ai capitoli. C'è nei capitoli l'articolo 4 che dice quali sono le esazioni delle quali si debbono incaricare gli esattori comunali, e in quest'articolo 4 le tasse dirette delle Camere di commercio non ci sono. E non so se sia il caso di aggiungere agli esattori anche quest'onere. La è una questione che può dall'amministrazione risolversi quando disporrà i nuovi capitoli. Allora ci saranno delle considerazioni da fare per il pro e per il contro. Quanto a me credo che si potrebbero benissimo accollare anche queste riscossioni; bene inteso, limitato alle tasse dirette; non essendo, e non potendo essere il caso di parlarne qui nella legge. Credo però che non ci sia se non da passare oltre all'esame delle altre proposte.

Onorevole presidente, debbo parlare ora anche sulla proposta Chinaglia?

PRESIDENTE. Precisamente. Sono due emendamenti allo stesso articolo.

MANTELLINI, *relatore*. Sulla proposta Chinaglia io sono dispiacente di dover dire che non è possibile che sia accettata, imperocchè farebbe soggetto di convenzione il procedimento. Questo è impossibile; la convenzione, la competenza è materia di legge; ne dispone la legge. Non basta che una parte convenga che, per esempio, se un mio debitore non mi paghi, io avrò il diritto di metterlo in prigione. Cioè a dire non si può convenzionalmente comminare lo arresto personale; non si possono attribuire ad un esattore competenze che la legge non gli dà. Procedimento e competenza, sono materie da regolare per legge; la convenzione non ci si può estendere, e conseguentemente l'articolo che avete formulato, come l'avete formulato, bisogna cambiarlo, se non non c'è possibilità che possa essere accolto dalla Camera. Mi dispiace perchè ci ho visto sottoscritti nomi di persone che vorrei secondare, ma come giureconsulto (perdonatemi se io declino questa qualità in questo momento) non posso che opporre una questione, che dirò pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

PARENZO. Io ho domandato di parlare per rispondere qualche cosa, come firmatario dell'ordine del giorno Chinaglia, a ciò che diceva testè l'onorevole Mantellini. Io, in massima, non sono favorevole a questi privilegi che vengono accordati ai comuni, per l'esazione di rendite patrimoniali. Quando il comune fa una enfiteusi di stabili, un affitto dei suoi beni, è una persona privata come tutte le altre.

Pure in Italia era generalmente accettato il sistema di accordare un modo di procedura speciale per tutte le rendite comunali.

Questo metodo di riscossione fu soppresso nel 1862 nelle provincie venete. E oggi il Veneto per queste rendite comunali si trova in una condizione diversa da tutte le altre provincie del regno. Vi sono degli argomenti che furono già svolti per sostenere la teoria alla quale io non sottoscriverei in massima generale, di un procedimento speciale a favore dei comuni per l'esazione di quelle rendite, perchè infine, si dice, anche questi beni patrimoniali comunali servono a servizi pubblici, e le loro rendite fanno parte dei bilanci, e occorre che i comuni sappiano preventivamente se possono contare sulle esazioni preventivate.

Ora la proposta dell'onorevole Chinaglia prevede nello stadio intermedio della nostra legislazione; ed in attesa che questa questione venga meglio studiata, sia in occasione della legge sulle opere pie, sia quando si tratterà della legge comunale e provinciale, tende a conciliare gl'interessi e le opinioni di coloro che credono debbano quelle rendite patrimoniali essere soggette alla legge comune, sia di coloro che credono sia nell'interesse delle amministrazioni comunali di assicurarne l'esazione con norme speciali.

Ecco perchè, in via transitoria, per combinare queste opinioni disparate ho sottoscritto quella proposta. L'onorevole Mantellini fa una questione da giureconsulto e dice non potersi ammettere che la procedura sia tema di convenzione.

La procedura, è vero, è stabilita dalla legge, e non deve essere stabilita dalla convenzione.

Ma qui non trattiamo la questione in stato di *lege ferenda*, ma in stato di *lege lata*.

È giustissimo quel che dice l'onorevole Mantellini che cioè non si possa mettere in tesi generale che la convenzione regoli la procedura; ma siccome ora facciamo appunto una legge di carattere transitorio, pareva a me che, trattandosi di queste speciali rendite patrimoniali, trattandosi di conciliare le esigenze della scienza coll'esigenze dei comuni, si potesse accogliere transitoriamente l'applicazione

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

della speciale procedura laddove le parti vi abbiano consentito.

Io non credo che questo urti o ripugni a nessun principio, quando è una norma stabilita dalla legge. Quando il legislatore dà facoltà al comune di mettere una condizione nei capitolati, se si tratta di aste, o nelle contrattazioni private che stipula con coloro che prendono in affitto od in enfiteusi i suoi beni, e quando questa condizione è accettata, diventa una condizione in perfetta armonia colla legge, dal momento che è la legge stessa che la ha autorizzata.

Io credo quindi che questo temperamento non possa trovare una seria opposizione scientifica, a meno che non la trovi tutta la tesi, cioè che le rendite comunali non debbano, in quanto sono rendite patrimoniali, essere regolate da una procedura speciale. Se si discute tutta la tesi, allora entriamo in un altro campo di dibattito; ma data la tesi, come è già risolta per tutto il resto d'Italia, non mi pare che possa seriamente oppugnarsi la proposta dell'onorevole Chinaglia perchè sia dalla convenzione prevista la procedura a cui gli affittuari ed i debitori di affitti, di canoni, di censi o che so io, vorranno e dovranno sottoporsi. Io pregherei quindi, tanto la Commissione, quanto l'onorevole ministro di volere accettare la proposta che noi abbiamo sottoscritta.

Se poi l'onorevole Mantellini ne fa una questione di scienza, e a nome di essa respinge la procedura convenzionale, allora l'emendamento dell'onorevole Chinaglia si potrebbe facilmente correggere. Basta togliere la limitazione relativa alle contrattazioni private, vale dire basta rendere addirittura applicabile a tutti i redditi comunali la speciale procedura. In questo caso però dovrei fare una dichiarazione speciale, perchè io riserverei la mia libertà di voto, e ritirerei la mia firma dall'emendamento, non volendo accettare contro la mia convinzione scientifica, una proposta che non ho sottoscritta che in via di transazione, e nel modo come è stata formulata dall'onorevole Chinaglia.

**PRESIDENTE** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MANTELLINI, relatore.** A porre la questione limitata alle rendite patrimoniali dei comuni del Veneto, son troppe le obiezioni alle quali va incontro la proposta. La prima: che ci ha che fare in questa legge di riscossione delle imposte dirette, una disposizione perchè da qui innanzi nelle provincie del Veneto le rendite, anche patrimoniali, dei comuni possano essere riscosse col procedimento di questa legge? Non ci ha che fare. O perchè, e il ministro e la Commissione, si sono studiati di far mutare un

articolo che in qualche maniera subordinasse a questo procedimento di spedita esecuzione anche tutte queste attività patrimoniali dei comuni, delle opere pie, degli altri enti morali? Ecco il perchè. Ci sono in ognuna delle regioni d'Italia, quanti erano prima gli Stati, tanti procedimenti di spedita esecuzione diversi, che rimangono ancora in vigore; moltissime sono le leggi che vi fanno richiamo. Per esempio, il Fondo per il culto ha il privilegio per la riscossione dei suoi redditi che compete per la riscossione delle imposte dirette.

Quando venne la legge del 20 aprile 1871, sarebbe stato allora il caso di fare una disposizione d'indole transitoria, che, in qualche maniera, regolasse, unificasse questa materia di procedimenti. Se ne dimenticarono; non se ne fece nulla. E quindi nacque la questione.

Quegli enti, ai quali la legge del tempo consentiva il procedimento secondo la esecuzione che si fa per la riscossione delle imposte dirette, potranno valersi del procedimento secondo la legge del 20 aprile 1871? Fu una questione grossa, nella quale dapprima si divisero tribunali e corpi consulenti, e si finì col dire: no, non ci si adatta, e, per conseguenza, ciascheduna regione rimanga col procedimento che ha.

Ora, va bene che questo stato di cose contiui? Va male. Dunque facciamo un disegno di legge sui procedimenti esecutivi, che si riferiscono alla riscossione di quei cespiti, pei quali si dava, e si dà ancora un'esecuzione spedita. Questo disegno di legge fu studiato. E sapete, o signori (dacchè mi costringete a dirvelo), che cosa disponeva, o proponeva che si disponesse questo disegno di legge? Si proponeva (parlo del progetto rimasto allo stato di studio) di tenere la distinzione che la risoluzione austriaca del 1862 faceva fra i crediti che quella risoluzione chiama di diritto pubblico (tasse), ed i crediti che chiama di ragione privata (prestazioni, rendite, ecc.). E procedimento di spedita esecuzione lo dava ai crediti di diritto pubblico, lo negava ai crediti di diritto privato o patrimoniali. Si tratterebbe dunque nientemeno, ora che si ha in istudio una disposizione che estenderebbe a tutto il regno d'Italia la normale austriaca del 1862, con un inciso che non avrebbe nulla a che fare col testo della legge, di mettere da parte quella normale del 1862 per consentire al Veneto la riscossione di queste attività patrimoniali nel modo privilegiato, quando questo modo privilegiato si studia di toglierlo nelle provincie che ora lo hanno. Ecco le difficoltà che ci assediano, ecco le difficoltà che da tutte le parti ci hanno incalzato, e per le quali dopo un progetto articolato dal Ministero, dopo un altro progetto

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

contrapposto dalla Commissione, si è finito col battere in ritirata e di rinviare la questione alla Giunta. Si ha da fare questa discussione? Mi ci sento preparato. Ma non mi pare che a quest'ora, in queste condizioni di Camera, si possa nutrire grande speranza di venire ad una felice e prossima soluzione.

Dico prossima soluzione, imperocchè se ci sono da tanto tempo questi provvedimenti esecutivi, sarà poco male che durino ancora per un altro po' di tempo, mentre è urgente che la proposta di legge che abbiamo discussa, venga votata. Bisogna infatti preparare i capitolati, indire le aste; il tempo incalza, perchè il quinquennio finisce col finire di quest'anno, del quale siamo più che alla metà del secondo mese. Questa è stata la ragione per la quale la Giunta, d'accordo col Ministero, ha deliberato di non passare a discutere la proposta; ma qualora la proposta dovesse valere solamente per le provincie venete, alle ragioni per le quali noi ci eravamo indotti a ritirare il nostro progetto, se ne aggiungerebbero altre ed altre, come quella che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

Quindi non posso fare a meno di pregare coloro che hanno sottoscritto la proposta di ritirarla.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io ho chiesto di parlare nella speranza di poter indurre la Camera ad abbreviare questa discussione, e passare alla votazione della legge che è oltremodo urgente. Si sono sollevate due questioni. La prima è relativa alle Camere di commercio. Io non ho difficoltà di dichiarare che è mia opinione che le Camere di commercio, come enti morali, autorizzate a imporre tasse, siano comprese nella disposizione dell'articolo 58 della legge 20 aprile 1871. Quantunque se ne sia dubitato varie volte, pur nondimeno a me pare che la opinione più conforme al giure positivo sia quella che si desume dal testo incontestabile dell'articolo 58; ma bisogna distinguere imposte da imposte. L'articolo 58 si riferisce unicamente alle tasse dirette e non si può estendere ad altre imposte come quella a cui alludeva l'onorevole Incagnoli. E questo è anche chiaro pel testo della legge.

È dunque necessario tornare a dire in questa legge ciò che ha detto già in modo esplicito la legge del 1871? A me pare di no. Rimane una questione di applicazione. Io credo che bisognerà, nei capitolati normali di appalto per le nuove esattorie, comprendere anche le tasse dirette delle Camere di commercio; forse bisognerà anche stabilire una differenza di aggio fra le imposte erariali, provinciali e comunali, e le imposte dirette delle Camere di

commercio, le quali non sono accertate con pari esattezza, e non sono sempre registrate in ruoli abbastanza corretti.

Vengo alla questione più grossa del procedimento. Io mantengo fermo il mio concetto della proposta presentata alla Camera, con la quale intendevo di unificare in tutte le provincie d'Italia il procedimento privilegiato di mano regia; perchè sarebbe veramente disdicevole, che con uniformità di leggi finanziarie, con uniformità di Codici, dovessero essere ancora in vigore provvedimenti speciali diversi per la riscossione delle entrate degli enti morali, ma quando questa questione s'incominciò a discutere nel seno della Commissione, si sollevarono molte e gravi difficoltà ed obiezioni, non sulla convenienza dell'unificazione, ma sul modo di effettuarla.

Qual è il procedimento privilegiato che sceglieremo? Quello del *solvo et repete* della legge del registro? Quello della legge sulle imposte del 1871? O un altro che fu escogitato dalla Commissione?

E la quistione si allargava e si faceva vie più difficile, quando trattavasi di estendere o di applicare il procedimento eccezionale alla riscossione de' redditi patrimoniali de' comuni. In qual modo si può giustificare questo sistema? Vi sono motivi abbastanza gravi per derogare al *gius comune*? E basta il fatto che in alcune parti d'Italia vige il procedimento eccezionale, perchè senza esaminare la quistione in sè medesima, si abbia ad estendere in tutto il regno?

Di fronte a queste obiezioni, e a queste questioni di diritto pubblico e di fronte alla necessità incalzante che la Commissione riconosceva d'accordo col Ministero, di non ritardare i benefizi di questa legge, noi siamo venuti nel divisamento di rinviare ad un progetto di legge speciale una materia così difficile e così vasta.

Quantunque io creda giustissima la domanda degli onorevoli deputati Chinaglia e Cavalletto perchè i comuni delle provincie venete siano assimilate ai comuni delle altre provincie d'Italia nell'uso del procedimento privilegiato, pur nondimeno, io vorrei sperare che la Camera per le difficoltà della materia e per l'urgenza di votare la legge, voglia acconsentire che la discussione in proposito sia rinviata a breve termine, dappoichè è quasi pronto il progetto di legge speciale che io intendo di presentare alla Camera.

Ed è poi evidente che non si potrebbe consentire adesso una disposizione speciale per le provincie venete, poichè si supporrebbero già risolte tutte le quistioni di massima e di applicazione che si presentano in questo grave tema.

Quindi non mi rimane che a pregare vivamente la Camera a passare alla votazione di questo articolo e degli altri che seguono, augurandomi che gli onorevoli proponenti gli emendamenti ed aggiunte vorranno essere paghi della dichiarazione che ho fatto e ritirare le loro proposte.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

**PARENZO.** Rinunzio a parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chinaglia ha facoltà di parlare.

**CHINAGLIA.** Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, e dopo la sua promessa che entro il più breve termine possibile sarà presentato un disegno di legge che regoli questa importantissima materia, e che nelle sue disposizioni provveda anche agli interessi del Veneto, che noi abbiamo patrocinato, credo che non sia più il caso di tenere occupata la Camera su questo argomento. Acconsento quindi all'istanza che mi fu fatta, pregando l'onorevole ministro di presentare presto il disegno di legge che ha promesso, e ritiro il mio emendamento anche d'accordo coi miei amici.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**CAVALLETTO.** Io intendo soltanto di dichiarare che qui non si fa una questione regionale. (*Bisbiglio*) Lungi dal fare una questione regionale, noi siamo animati dal desiderio dell'unificazione. Noi domandavamo che si applicasse alle provincie venete lo stesso principio che è applicato in tutte le altre provincie del regno; unificate il sistema, almeno nel suo principio informativo, prendete per le provincie venete e mantovana il sistema piemontese o il sistema toscano, ma non lasciate in una posizione eccezionale alcune provincie; tutte devono essere uguali dinanzi alla legge.

Io non vengo qui a far questione della modalità, dell'applicazione del principio; ma quando vi è una procedura privilegiata in tutte le altre provincie del regno, perchè volete privare di questo vantaggio una diecina di provincie?

Del resto l'onorevole Chinaglia ha ritirato l'emendamento ed io non voglio ostinarmi; ma dichiaro che difficilmente quella legge unificatrice, che l'onorevole ministro spera di far votare in brevissimo tempo, verrà approvata, perchè l'esperienza di oggi e di ieri ci dimostra, sebbene in questa occasione si sia trattato di semplici ritocchi, che quando si tratta di leggi per l'esazione dell'imposta le opposizioni sono tali e tante che non si finisce più, e difficilmente si approda a buona conclusione affermativa.

Ricordiamoci la legge che si è generalizzata sulla esazione delle imposte. Essa si è trascinata da To-

rino a Firenze, e se non era un caso straordinario non si votava nemmeno. Siamo italiani, così per sentimento, ma per abitudini ancora siamo molto lontani dall'aver fatto e preso il costume italiano.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mocenni, mantiene o ritira la sua aggiunta?

**MOCENNI.** Ritenuto che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro (*Conversazioni*) hanno accolta la mia osservazione circa il diritto delle Camere di commercio di essere ritenute tra gli enti morali indicati all'articolo 58, considerato che l'onorevole ministro ha promesso di studiare la questione, e di provvedere nel miglior modo, io, anche a nome dei miei amici, ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, e ringraziandolo.

**PRESIDENTE.** Però vi è un'altra proposta giunta in questo momento. Ne do lettura:

« La Camera invita il Governo per quanto concerne la riscossione con esecuzione parata delle entrate dei comuni e delle opere pie, a comunicare le sue proposte alle Commissioni nominate per riferire sui progetti di legge n<sup>o</sup> 145 e 39.

« Luchini O., Zucconi, Pullè, Fano, Nicotera. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini.

**LUCHINI O.** Una semplice spiegazione, se la Camera mi concede di parlare.

La proposta che la Camera ha inteso sembra a me quanto mai conciliativa. Per ciò che concerne lo Stato e altri enti, è riservato tutto ad un apposito disegno di legge. Per quello che concerne le opere pie e i comuni, noi non domandiamo se non che il Ministero comunichi le sue proposte in proposito alle Commissioni istituite per cotesti disegni di legge, perchè quando si discuterà la legge comunale e provinciale, e quando si discuterà la riforma della legge sulle opere pie (e per questa il progetto della Commissione e il progetto stesso ministeriale già provvederebbe alla materia) la questione possa dirsi perfettamente matura, per modo che si possa prendere il provvedimento che si crederà più opportuno, nè si trovino nuovi pretesti per rinvii. L'urgenza di provvedere è stata da tutte le parti riconosciuta. Spero quindi che anche l'onorevole ministro delle finanze, tenendo conto di queste dichiarazioni, accetterà la proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Luchini che il suo desiderio potrà essere soddisfatto.

**LUCHINI O.** Domando di parlare.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luchini ha facoltà di parlare.

**LUCHINI ODOARDO.** Io mi limiterò unicamente a far osservare all'onorevole ministro delle finanze, affinché ne tenga conto, che se la legge sulle opere pie non sarà discussa così presto, il progetto per la riforma della legge comunale e provinciale sarà sollecitamente discusso. Conseguentemente sarà necessario che la Commissione sia presto informata degli intendimenti dell'onorevole ministro, perchè la questione possa dirsi matura.

Tenendo conto delle dichiarazioni del ministro, non avrei difficoltà io, per parte mia, se anche gli onorevoli colleghi consentono (*Voci. Sì! sì!*), a ritirare il mio ordine del giorno, prendendo però formale atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Così è ritirato pure l'ordine del giorno dell'onorevole Luchini e di altri deputati.

Non essendovi controproposte è inutile di votare l'articolo 58, il quale rimane qual'è nella legge vigente.

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento d'imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia all'ingiunzione, l'esattore subentrerà di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge. »

**VOLLARO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

**VOLLARO.** Io domanderei all'onorevole relatore se non gli parrebbe più corretto di dire « l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi » anzichè dire « subentrerà; » mi pare che così ci sarebbe più armonia coll'articolo 1251 del Codice civile, e coll'articolo 555 del Codice di procedura.

**MANTELLINI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**MANTELLINI, relatore.** Ringrazio l'onorevole Vol-

laro del suggerimento che ha dato, e che trovo corrispondente alle leggi di procedura ed al Codice.

**PRESIDENTE.** Dunque la dizione sarà: « resta surrogato. »

• Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 65 che ho letto, coll'emendamento concordato.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 69. Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito giusta una tabella da pubblicare dal ministro delle finanze col regolamento alla presente legge. »

**ERCOLE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Comprendo che a quest'ora, col desiderio che ha la Camera di finirla, sarebbe inutile ogni proposta, tanto più che l'onorevole Mantellini ha già dichiarato che le aggiunte non sarebbero accettate; quindi mi limito a dire brevissime parole.

Malgrado che nella elaborata relazione della Giunta siasi tentato di spiegare il concetto ministeriale intorno alla tabella delle spese degli atti esecutivi, mi sembra che si dovrebbe inserire nella legge una disposizione più concreta onde vincolare il potere esecutivo, ed evitare così ai contribuenti una sorpresa crudele come quella della tariffa del 31 marzo 1877.

Rammentiamo, o signori, che la disposizione dell'articolo 69, è, a giudizio di molti, la più importante di questa legge che votiamo. Io quindi crederei necessario, e prego la Giunta e l'onorevole relatore di prestarmi attenzione, di riformarne la dizione in modo da escludere ogni equivoco. Questa tabella poi dovrebbe essere proporzionata non soltanto all'entità del debito, ma anche alla mora più o meno lunga, avvegnachè più si indugia a pagare e più si paga, e poi l'esattore deve sopportare sacrifici.

Però, siccome l'onorevole ministro delle finanze dovrà pubblicare un regolamento relativo alla presente legge insieme alle tabelle, io per non perder tempo non faccio una proposta formale, e mi contento a pregare il ministro di voler dichiarare che nel regolamento terrà conto di queste mie osservazioni, e vi introdurrà quelle disposizioni che si dovrebbero stabilire nella legge. (*Bene! bene!*)

E giacchè ho facoltà di parlare dirò ancora un'altra cosa. La legge organica sulle riscossioni delle imposte del 20 aprile 1871 ed il relativo regolamento 25 agosto 1876, bisogna dirla proprio come

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

è, ebbero più in mira a tutelare o meglio ad assicurare allo Stato, alle provincie ed ai comuni il versamento in rate fisse delle somme date in riscossione all'esattore, che non a tutelare l'interesse dei terzi, ossia dei contribuenti. Infatti, per persuadersene, basta leggere le disposizioni di quei provvedimenti legislativi da me citati. È bensì vero che nella legge 20 aprile 1871, l'articolo 72, dice: « chiunque si crede gravato dagli atti dell'esattore, presenta il suo ricorso all'agente delle imposte, che, verificati i fatti, e sentite le osservazioni dell'esattore lo trasmette all'intendente di finanza, il quale poi lo trasmette al prefetto. »

Ma, o signori, la maggior parte dei contribuenti agricoli, voi lo sapete, è illetterata, quindi difficilmente può conoscere il suo diritto, e più difficilmente ancora può farsi ascoltare.

Io ricordo che prima del 1871, nelle antiche provincie, le leggi sulla materia provvedevano meglio, a mio avviso, agli interessi dei contribuenti; e mi basta citarle, perchè il ministro, e chi dovrà compilare il regolamento ne tengano conto. Avevamo un brevetto che aveva forza di legge, del 21 giugno 1824 ed una legge organica (l'onorevole Piebano che mi ascolta sa se sono esatto) del 1° aprile 1826 nelle quali si prescrivevano ispezioni periodiche e straordinarie.

Nel nuovo regolamento si ristabiliscano pertanto le ispezioni periodiche e straordinarie, tanto più che l'articolo 72 della legge da me ricordato, implicitamente dà questa facoltà al ministro ed a chi lo rappresenta.

Io ho fatte le mie osservazioni; se l'onorevole ministro le accetta e dichiara che ne terrà conto nel regolamento, io non ho più nulla a dire perchè ho raggiunto il mio scopo. Aggiungo solamente che la facoltà che si fa al contribuente coll'articolo 82 di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale tutto o parte della rata d'imposta da esso dovuta, gli gioverebbe ben poco, se non lo si autorizza anche a pagare allo stesso ricevitore la sovrimposta comunale.

Provveda anche a ciò l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

**VOLLARÒ.** Ho domandato di parlare perchè vorrei, a proposito delle spese, provocare delle dichiarazioni dall'onorevole ministro delle finanze. Agli interessi dell'erario abbiamo già provveduto. Ora gli abbiamo anche dato facoltà di fare una tariffa delle spese; la quale tariffa di spese sarà applicata anche alle imposte di una lira, mentre il conto che leggo a pagina 6 della esatissima relazione dell'egregio relatore, fa montare queste spese a lire 3 04 per

qualunque siasi esecuzione. Ma alle quote minime, onorevolissimo ed eccellentissimo signor ministro, quando provvederemo? Quando penseremo alla sorte dei contribuenti di codeste quote? Se non si provvedesse, una lira di imposta non soluta, continuerà a pagare lire 3 04 di spese. Ho detto!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi il quale ha presentato il seguente emendamento: « Che alle parole *in misura graduale per ogni debito* si aggiungano le altre e per ogni atto. »  
(Rumori)

**ZUCCONI.** Permetterete che prenda a parlare, almeno per dire che dichiaro di ritirare il mio emendamento. Intanto io bramerei che l'onorevole ministro dileguasse quei dubbi che io ieri espressi intorno a questo articolo 69. Io chiesi di sapere se nella compilazione della tariffa si terrà conto della spesa totale, e se si proporzioneranno le spese veramente in modo che non si corra il pericolo, fino a che le quote minime non sono abolite, di vedere che queste quote non saranno più pagate, perchè gli esattori non avranno più il tornaconto di fare le spese di esecuzione. È questo il dubbio che io ieri sollevai e che oggi rinnovo all'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Innanzitutto dichiaro all'onorevole Ercole che io non mancherò di tener conto delle sue raccomandazioni nella compilazione del regolamento per la esecuzione della legge.

Quanto all'onorevole Vollarò farò due brevissime osservazioni: la prima che la legge sulle quote minime è davanti alla Camera: il Ministero la propose e si attende la relazione della Commissione.

Si sono sollevate questioni gravissime, specialmente in rapporto alle perdite che risentirebbero i comuni e le provincie. Ma gli studi sono avviati per risolvere il problema, conciliando l'interesse dei contribuenti cogli interessi delle finanze locali. V'è stato un ritardo per parte della Commissione ed anche per parte del ministro, che ha lavorato con lei, ma il ritardo è giustificato dalla gravità dell'argomento, e dalle non brevi indagini che debbono compiersi.

L'onorevole Zucconi fece poi nella seduta di ieri delle giudiziose osservazioni, alle quali per verità mi dolgo di non aver dato risposta prima d'ora. Egli notò che con questa legge si viene a derogare al Codice di procedura civile dichiarando che il retratto della esecuzione mobiliare o immobiliare per la riscossione delle imposte s'imputa prima al debito dell'imposta, e in ultimo alle spese. Da ciò egli credeva di trarre argomento che si venisse ad

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

aggravare la condizione dell'esattore. Ora la deroga al Codice di procedura civile è evidente, ma è giustificata pel subbietto speciale di questa legge. L'esattore non è un mandatario dell'amministrazione, ma un accollatario, a suo rischio e pericolo della riscossione delle imposte. Sicchè l'alea ch'egli corre si riferisce anche alla perdita delle spese che può avere anticipate.

D'altronde è indubitato il fatto che se l'esattore adempie fedelmente il suo ufficio e non lascerà accumulare più rate d'imposte troverà sempre nella esecuzione immobiliare un margine più che sufficiente per rivalersi delle spese. Fece anche un'altra osservazione l'onorevole Zucconi, sulla quale ha insistito testè; vale a dire che colla tariffa graduale delle spese di esecuzione si metterebbe l'esattore nell'impossibilità quasi di riscuotere le piccole quote d'imposta. È verissimo, onorevole Zucconi, che questo inconveniente potrebbe in astratto verificarsi; ma praticamente io credo che non si verificherà; imperocchè la tariffa sarà graduata in modo che nel compenso sia maggiore per la riscossione dei crediti maggiori e l'esattore trovi indennizzo di quanto non consegue nella riscossione dei piccoli crediti.

Quindi è che se l'esattore avrà bisogno di fare un maggior numero di esecuzioni per grossi debiti, troverà un largo compenso a quella perdita a cui potrebbe per avventura andare incontro nell'esecuzione per riscuotere le quote minime dell'imposta.

Ed in questo caso gli esattori che sanno bene il loro tornaconto vedranno che basterà accumulare due, tre, quattro rate d'imposta a carico di un contribuente solvibile per essere risarciti largamente delle spese per le minori esecuzioni. D'altronde la tariffa sarà graduata per modo che mentre avrà in mira di sgravare i contribuenti delle piccole quote non giunga però fino all'estremo limite di renderne impossibile la riscossione. Vi sarà una progressione in senso inverso ma non fino al punto che possa seguirne davvero l'inconveniente accennato dall'onorevole Zucconi.

Spero che egli vorrà esser pago di queste dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**PLEBANO.** Io ho domandato di parlare non per entrare nella discussione di quest'articolo di legge, ma nella mia qualità di membro della Commissione che esamina il progetto di legge sulle quote minime. (*Oh! oh! — Interruzioni*)

Non capisco queste interruzioni e questi *oh!*

A me pare opportuno, ed io tengo a levare dalle mie spalle quel po' di responsabilità che mi può

spettare come membro di quella Commissione. Perchè si è detto più volte qui, che il progetto delle quote minime è davanti alla Camera. Davanti alla Camera vuol dire davanti alla Commissione che l'esamina, e alla quale viene fatto l'appunto di non aver finora portato avanti quel disegno di legge. Siccome io faccio parte di quella Commissione, per la mia nona parte, quell'appunto mi concerne; ed io intendo respingerlo. Lo respingo tanto più in quanto che io in quella Commissione ho più d'una volta presentate delle idee, messi avanti dei concetti colla attuazione dei quali era possibile dare qualche soddisfazione a chi propugna quest'abolizione delle quote minime, tenendo conto anche delle gravi osservazioni contrarie, che certo non vanno disconosciute. Ma quelle idee non andarono in porto. Si credette necessario di chiedere documenti su documenti, dati statistici su dati statistici. Questi dati statistici, questi documenti, che si sono chiesti, io non so se tutti siano arrivati.

L'onorevole presidente della Commissione, che è l'onorevole Boselli, occupatissimo in quel suo grande lavoro dell'inchiesta sulla marineria, non ha potuto più convocare la Commissione con quella sollecitudine che certo avrebbe spiegata. Quindi la Commissione rimase lì; non conchiuse nulla, sebbene nella Commissione vi sia chi creda, ed io sono fra quelli, che qualche cosa si poteva fare.

Io ho tenuto a fare queste dichiarazioni perchè, ripeto, non amo avere delle responsabilità maggiori di quelle che mi spettano.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**ERCOLE.** Prendo atto delle dichiarazioni avute, ed invito la Commissione ad accelerare il suo lavoro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

**ZUCCONI.** Non per altro che per ringraziare l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ma non c'è nel regolamento questo dovere di ringraziare. (*ilarità*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

**LUGLI.** Io sono stato sempre fra quelli che hanno lamentato che il disegno di legge sulle quote minime, presentato dal ministro delle finanze, anzi da due ministri, non venisse mai davanti alla Camera in discussione. Ed ho udito ora, non con molto piacere, dall'onorevole mio amico Plebano le ragioni per le quali questo disegno di legge non ha progredito. Io non intendo fare, e mi guarderei bene dal farlo, recriminazioni per ciò che la Commissione non ha potuto fare; ma io spero bene che la voce dell'onorevole Plebano sarà un eccitamento agli altri otto suoi onorevoli colleghi per mettersi d'ac-

cordo, e perchè la Camera possa in breve venire a prendere delle risoluzioni in merito ad una questione...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Ma fermiamoci alla discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Questo argomento è fuori di questione.

**LUGLI.** Ma, se non sono questioni gravi queste, allora io non so quali siano.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Lugli, ella mi ha frainteso. Sono questioni gravissime. Ma quando ella ha da dolersi perchè un disegno di legge non percorra sollecitamente la procedura parlamentare, sa come si fa? Si domanda di parlare sull'ordine del giorno e si dice: signor Presidente, come va che nessuno ha presentato la relazione sul tale disegno di legge? Poi si sollecitano la Commissione, il relatore, il presidente, e via discorrendo. (*Bene! — Klarità*)

**LUGLI.** Ringrazio l'onorevole presidente, e lo prego di perdonarmi se replico anche a questo ammonimento. Si tratta d'un progetto che s'attiene strettamente a quello che ora discutiamo. L'onorevole ministro delle finanze ha detto: che mi parlate di quote minime? Ho fatto il mio dovere; il progetto sta davanti alla Camera.

L'onorevole Plebano ha fatte delle dichiarazioni molto importanti, ed io mi sono permesso modestamente (non so se nei termini del regolamento) di eccitare la Commissione a fare il suo dovere. Accetto l'ammonimento dell'onorevole presidente, ma spero che anche l'ammonimento mio sarà accettato dalla Commissione che deve riferire su questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lugli vede che così si creano incidenti per trascinare in lungo la discussione che altrimenti già sarebbe terminata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

**VOLLARÒ.** « L'argomento mi conduce, dice l'onorevole relatore a pagina 3 della relazione, a parlare delle quote minime. » Questa questione è dunque attinente all'argomento in discussione.

Questa proposta di legge è già venuta due volte innanzi alla Camera e due volte non ha potuto discutersi per la chiusura delle Sessioni, e perciò dovette essere ripresentata una terza volta.

Ora è di nuovo avanti alla Camera, ma può avvenire che si chiuda la Sessione. Quindi onorevole presidente la prego di eccitare chi di dovere perchè questo progetto sia discusso, onde non avvenga per la terza volta quanto successe già due volte.

**PRESIDENTE.** Le esortazioni fatte pubblicamente sono il migliore eccitamento alla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**PLEBANO.** Sono obbligato di prendere un'altra volta a parlare, perchè, come membro della Commissione delle quote minime, non posso accettare nè ammonimenti, nè altre cose simili. Credo che la Commissione abbia fatto quanto era in potere suo di fare. Se l'onorevole Lugli vuole che la legge delle quote minime vada avanti, non basta che rivolga i suoi eccitamenti ai membri della Commissione, ma deve rivolgerli anche più in là, li rivolga cioè dove ci dovrebbe essere, ma non pare ci sia la volontà di far venire in discussione quel disegno di legge. (*Rumori*)

Se i dati occorrenti non vengono, se quindi la discussione è rimasta a mezza via ed il disegno di legge sta a dormire, se ne abbia la responsabilità cui spetta.

**PRESIDENTE.** Andiamo avanti.

Essendo ritirato l'ementamento dell'onorevole Zucconi, pongo ai voti l'articolo 69 che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore un giorno prima di quello in cui questi è tenuto a fare il suo versamento.

« Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27 se il pagamento al ricevitore fu fatto dopo gli otto giorni indicati dall'articolo medesimo. »

(È approvato.)

Pongo ora ai voti la prima parte dell'articolo 1 che abbraccia tutti gli altri articoli già votati:

« Agli articoli 2, 23, 43, 54, 56, 57, 65, 69 e 82, delle leggi del 20 aprile 1871, n° 192, e 30 dicembre 1876, n° 3591, (serie 2°), sono sostituiti i seguenti: »

**MINISTRO DELLE FINANZE.** E il 58?

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** Non c'è perchè non è avvenuta votazione.

Chi approva la prima parte dell'articolo 1, si alzi.

(È approvata.)

« Art. 2. Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia.

« Le operazioni preliminari per l'appalto delle esattorie e ricevitorie, da essere compiute avanti la stipulazione dei nuovi contratti, sono determinate

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

dal regolamento ordinato dall'articolo 102 della legge 20 aprile 1871. »

(È approvato.)

## DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Grassi.

**GRASSI.** Giacchè è presente l'onorevole ministro della marineria, io ritorno a fare una proposta che ho avuto l'onore di sommettere alla Camera in principio di seduta, che cioè sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge intorno all'ordinamento degli arsenali marittimi. Ho detto e torno a ripetere che ieri, l'onorevole Acton essendo assente, io e l'onorevole Brunetti ci recammo al banco del Ministero...

**PRESIDENTE.** Onorevole Grassi, le ripeto che di queste conversazioni non deve tenersi conto pubblicamente.

**GRASSI.** L'onorevole presidente del Consiglio mi dichiarò che non trovava alcuna difficoltà, ed era anzi contentissimo, che il disegno di legge venisse in discussione dopo 15 anni che era andato e tornato continuamente dalle Commissioni alla Camera, senza trovare la via di uscita, e così via. Non posso poi non dichiarare di essere rimasto meravigliato del poco gradimento che ha incontrato la mia proposta, quando l'ho fatta sul principio della seduta, fra alcuni colleghi.

Ed è strano veramente che, mentre qui si è per proporre di non prender le vacanze allo scopo di discutere le leggi militari, si venga poi a fare opposizione perchè questo disegno di legge non sia messo all'ordine del giorno. Eppure questo disegno di legge ha molta attinenza con le leggi militari, con l'ordinamento dell'esercito, e con la difesa dello Stato.

In ogni modo mantengo la mia proposta, e con ciò credo di compiere un sentito dovere al quale partecipano diversi amici che siedono su questi ed anche sui banchi dell'altra parte della Camera.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Grassi propone che s'iscriva nell'ordine del giorno il disegno di legge per il riordinamento degli arsenali marittimi del regno.

Onorevole ministro della marineria?

**ACTON, ministro della marineria.** Non ho nessuna difficoltà d'acconsentire a questa proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Luporini, ella ha domandato di parlare; su questo?

**LUPORINI.** Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ma non su quest'argomento.

**LUPORINI.** No signore.

**PRESIDENTE.** Dunque, non essendovi opposizione, si iscriverà nell'ordine del giorno il disegno di legge per il riordinamento degli arsenali marittimi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luporini.

**LUPORINI.** Io ho chiesto di parlare per proporre che i lavori parlamentari siano sospesi per alcuni giorni (*Rumori — Oh! oh! — Sì! sì! No! no!*), e vengano rimandati precisamente fino a giovedì 2 marzo.

**NICOTERA.** Domando di parlare.

**LUPORINI.** È un fatto che nel popolo italiano c'è l'abitudine in alcune ricorrenze di prendere le vacanze. (*ilarità*) È un fatto indubitato che tutti quanti qui siamo abbiamo delle occupazioni alle case nostre... (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Via, onorevoli colleghi, sono le 6 e mezzo; procediamo nella discussione.

**LUPORINI...** alle quali dobbiamo soddisfare nelle vacanze che si prendono nelle varie ricorrenze dell'anno. D'altra parte mi pare che il mandare innanzi i lavori parlamentari con una Camera...

**PRESIDENTE.** Onorevole Luporini, i lavori parlamentari procedono regolarmente; io non posso permetterle di fare osservazioni intorno a ciò.

**LUPORINI.** Io non dico che i lavori parlamentari non procedano regolarmente; ma quanti qui siamo abbiamo udito i lamenti che si elevano dalla stampa, ed anche noi stessi molte volte lamentiamo che la Camera non è in numero.

**PRESIDENTE.** Questo lo verificheremo domani mattina, quando si voterà la legge a scrutinio segreto.

**LUPORINI.** D'altra parte non veggo che ragione vi sia per opporsi a questa mia proposta, quando si sa che un altro lamento che si fa anche dai giornali (*Rumori*) e che si fa in generale dall'opinione pubblica, si è che i lavori parlamentari in Italia durino soverchiamente di fronte a quelli di tutti gli altri paesi d'Europa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

**NICOTERA.** Io debbo credere che l'onorevole Luporini non si sia trovato in quest'Aula ieri l'altro a sera, perchè diversamente non avrebbe fatto ora la proposta di prendere le vacanze.

Io debbo credere di più, che l'onorevole Luporini non abbia prestato attenzione a quanto ha testè dichiarato il ministro delle finanze, cioè che egli crede urgente sia votata dentro questo mese la legge che si è discussa. Se l'onorevole Luporini

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

avesse prestata attenzione a questa dichiarazione dell'onorevole ministro, per lo meno si sarebbe riservato di fare la proposta delle vacanze dopo la votazione della legge.

LUPORINI. Ma manca il numero.

NICOTERA. Ma l'onorevole Luporini ad un'altra cosa non ha pure prestato attenzione, cioè all'eccitamento che ha fatto l'onorevole Lugli ad una nostra Commissione; se egli avesse prestato attenzione a questo eccitamento... (*Rumori*)

LUPORINI. Ma che ci ha che vedere?

NICOTERA... avrebbe veduto la sconvenienza... (*Voci. Oh! oh!*) della sua proposta. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, la prego...

LUPORINI. Chiedo di parlare.

ERCOLE. Dica l'inopportunità.

NICOTERA... l'inopportunità, onorevole Luporini, della sua proposta.

PRESIDENTE. Ecco. Ella ha così ritirata la parola.

NICOTERA. L'onorevole Luporini che certo non è di quei deputati che aspettano la chiamata per telegrafo...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Nicotera, tutti vengono alla Camera quando credono che il loro dovere e l'interesse del paese reclamino che siano presenti!

Non facciamo queste questioni.

NICOTERA. Ma, onorevole presidente, ne ha parlato l'onorevole Cavallotti l'altro giorno.

*Una voce.* Ritiri la proposta, onorevole Luporini.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

NICOTERA. L'onorevole Luporini, che è fra i deputati più diligenti deve sapere per esperienza, che quando la Camera prende delle vacanze, le Commissioni non lavorano più, poichè è naturale che anche i deputati che fanno parte delle Commissioni vadano a casa loro, come l'onorevole Luporini ha testè osservato.

Ora che cosa accadrebbe se noi prendessimo le vacanze fino al 2 di marzo?

La Camera il 2 marzo, secondo l'esperienza fatta non si troverà in numero per diversi giorni, e le Commissioni le quali se non si prendessero le vacanze compirebbero il lavoro, lo ritarderanno di altri 15 giorni.

Io farò considerare all'onorevole Luporini, che vi sono delle Commissioni che hanno un'importanza suprema, poichè esse sono chiamate ad esaminare disegni di legge, che tutti dobbiamo ritenere urgenti. L'onorevole Grassi ha proposto di discutere un disegno di legge che certamente è fra i più im-

portanti; disegno di legge, che come l'onorevole Luporini ricorderà, sta avanti alla Camera da una diecina d'anni.

*Una voce.* 15 anni.

NICOTERA. Da 15 anni. Ed è proprio in questo momento che l'onorevole Luporini vuole domandare che la Camera si proroghi?

*Una voce.* Se ha aspettato 15 anni può aspettare ancora.

NICOTERA. Ma, o signori, finiamo queste storie perchè non so quanto contribuiscano al bene del paese.

La Camera in questi giorni potrà discutere diversi disegni di legge che sono all'ordine del giorno, che interessano molto diverse provincie del regno, e quando sarà più numerosa (ed ora è abbastanza numerosa) potremo discutere le leggi che hanno un interesse generale.

Noi abbiamo discusso i bilanci dello Stato in condizioni non certo migliori di quelle in cui ci troviamo ora. Quando la Camera si troverà in numero maggiore, allora potremo discutere la riforma della legge comunale e provinciale, e le leggi militari. Per ora io prego l'onorevole Luporini di non insistere nella sua domanda. Ad ogni modo, se egli vi insistesse, io proporrei che la sua proposta si voti dopo che avremo votato all'urna la legge attuale, e lo faccio anche per un sentimento di convenienza ai nostri colleghi, che in questo momento non si trovano nell'Aula.

L'onorevole Luporini non vorrà certo privare i nostri colleghi, i quali non sapevano che egli avrebbe proposto le vacanze, di esprimere la loro opinione, e di prendere parte alla votazione.

Quindi se l'onorevole Luporini non ritira la proposta, io domando che essa sia discussa e messa ai voti dopo che avremo votato all'urna la legge per la quale l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato che c'è urgenza si voti in questo mese.

PRESIDENTE. Onorevole Luporini, mantiene o ritira la sua proposta?

LUPORINI. Io dichiaro di ritirare la proposta da me fatta (*Bravo!*); la migliore risposta la darà l'urna domani.

PRESIDENTE. Allora domani alle due seduta pubblica. Si comincerà colla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per modificazioni alle leggi 20 aprile 1871, n° 192, e 30 dicembre 1876, n° 3591, sulla riscossione delle imposte dirette.

Poi verranno gli altri disegni di legge che si trovano già iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 6 40.

*Ordine del giorno per la tornata di venerdì:**(Alle ore 2 pomeridiane.)*

1° *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per modificazioni delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;*

2° *Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;*

3° *Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;*

4° *Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria;*

5° *Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;*

6° *Convenzione pel riscatto di alcune ferrovie del Veneto;*

7° *Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;*

8° *Riforma della legge provinciale e comunale;*

9° *Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;*

10. *Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;*

11. *Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;*

12. *Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;*

13. *Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;*

14. *Concessione alla società delle ferrovie sardo della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al golfo degli Aranci;*

15. *Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;*

16. *Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;*

17. *Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra;*

18. *Modificazioni della legge sul reclutamento;*

19. *Ordinamento degli arsenali militari marittimi.*

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

